

## **DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 133**

**Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. (14G00149)**

*(GU n.212 del 12-9-2014)*

Vigente al: 13-9-2014

CAPO I  
MISURE PER LA RIAPERTURA DEI CANTIERI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

RITENUTA la straordinaria necessita' e urgenza di emanare

disposizioni per accelerare e semplificare la realizzazione di opere

infrastrutturali strategiche, indifferibili e urgenti, nonche' per

favorire il potenziamento delle reti autostradali e di

telecomunicazioni e migliorare la funzionalita' aeroportuale;

RITENUTA altresì la straordinaria necessita' e urgenza di emanare

disposizioni in materia ambientale per la mitigazione del rischio

idrogeologico, la salvaguardia degli ecosistemi, l'adeguamento delle

infrastrutture idriche e il superamento di eccezionali situazioni di

crisi connesse alla gestione dei rifiuti, nonché di introdurre

misure per garantire l'approvvigionamento energetico e favorire la

valorizzazione delle risorse energetiche nazionali;

RITENUTA infine la straordinaria necessita' e urgenza di emanare

disposizioni per la semplificazione burocratica, il rilancio dei

settori dell'edilizia e immobiliare, il sostegno alle produzioni

nazionali attraverso misure di attrazione degli investimenti esteri e

di promozione del Made in Italy, nonché per il rifinanziamento e la

concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa

vigente al fine di assicurare un'adeguata tutela del reddito dei

lavoratori e sostenere la coesione sociale;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 29 agosto 2014;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i

Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,

dello sviluppo economico, dei beni e delle attività culturali e del

turismo, per gli affari regionali e le autonomie e dell'economia  
e

delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

(Disposizioni urgenti per sbloccare gli interventi sugli  
assi

ferroviari Napoli - Bari e Palermo-Catania-Messina ed altre  
misure

urgenti per sbloccare interventi sugli aeroporti di  
interesse

nazionale)

1. L'Amministratore Delegato di Ferrovie dello Stato S.p.A  
e'

nominato, per la durata di due anni dall'entrata in vigore  
del

presente decreto, Commissario per la realizzazione delle  
opere

relative alla tratta ferroviaria Napoli - Bari, di cui al  
Programma

Infrastrutture Strategiche previsto dalla legge 21 dicembre 2001,  
n.

443, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e  
senza

compensi aggiuntivi per l'attivita' di Commissario. L'incarico  
e'

rinnovabile con decreto del Ministro delle infrastrutture e  
dei

trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  
finanze,

tenuto conto anche dei risultati conseguiti e verificati in  
esito

alla rendicontazione di cui al comma 8.

2. Per le finalita' di cui al comma 1, ed allo scopo di  
poter

celermente stabilire le condizioni per l'effettiva  
realizzazione

delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli - Bari, in  
modo

da poter avviare i lavori relativi a parte dell'intero  
tracciato

entro e non oltre il 31 ottobre 2015, il Commissario  
provvede

all'approvazione dei relativi progetti. Al fine di ridurre i costi  
e

i tempi di realizzazione dell'opera, con particolare riferimento  
alla

tratta appenninica Apice-Orsara, il Commissario rielabora i  
progetti

anche gia' approvati ma non ancora appaltati. Anche sulla base  
dei

soli progetti preliminari, il Commissario puo' bandire la gara e

tassativamente entro centoventi giorni dall'approvazione dei progetti

decorrenti dalla chiusura della conferenza di servizi provvede alla

consegna dei lavori, anche adottando provvedimenti d'urgenza. Il

mancato rispetto di tali scadenze non motivato comporta la revoca del

mandato di Commissario. Il Commissario provvede inoltre

all'espletamento di ogni attivita' amministrativa, tecnica ed

operativa, comunque finalizzata alla realizzazione della citata

tratta ferroviaria, utilizzando all'uopo le strutture tecniche di

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A, senza nuovi o maggiori oneri per la

finanza pubblica in relazione all'avvalimento delle strutture

tecniche citate. In sede di aggiornamento del Contratto di programma

il Commissario trasmette al CIPE i progetti approvati, il

cronoprogramma dei lavori e il relativo stato di avanzamento,

segnalando eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai

termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione delle opere,

anche ai fini della valutazione di definanziamento degli interventi.

Il contratto istituzionale di sviluppo sottoscritto in relazione

all'asse ferroviario Napoli - Bari puo' essere derogato in base alle

decisioni assunte dal Commissario di cui al comma 1.

3. Gli interventi da praticarsi sull'area di sedime della tratta



ferroviaria Napoli - Bari, nonché quelli strettamente connessi alla

realizzazione dell'opera, sono dichiarati indifferibili, urgenti e di

pubblica utilità'.

4. La conferenza di servizi per la realizzazione degli interventi

sopra citati e' convocata entro quindici giorni dall'approvazione dei

progetti definitivi. Qualora alla conferenza di servizi il

rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente,

o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la

conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla

adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il

dissenso manifestato in sede di conferenza dei servizi deve essere

motivato e recare, a pena di non ammissibilita', le  
specifiche

indicazioni progettuali necessarie ai fini dell'assenso. In caso  
di

motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla  
tutela

ambientale, paesaggistico-territoriale, del  
patrimonio

storico-artistico o alla tutela della salute e della  
pubblica

incolumita', la questione, in deroga all'articolo 14-quater comma  
3

della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche  
e

integrazioni e' rimessa alla decisione del Commissario, che  
si

pronuncia entro quindici giorni, previa intesa con la Regione o  
le

Regioni interessate, in caso di dissenso tra  
un'amministrazione

statale e una regionale o tra piu' amministrazioni regionali,  
ovvero

previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in  
caso

di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un  
ente

locale o tra piu' enti locali. Se l'intesa non e' raggiunta  
entro

sette giorni, la decisione del Commissario puo' essere  
comunque

adottata.

5. I pareri, i visti ed i nulla-osta relativi agli  
interventi,

necessari anche successivamente alla conferenza di servizi di cui  
al

comma 4, sono resi dalle Amministrazioni competenti entro  
trenta

giorni dalla richiesta e, decorso inutilmente tale termine,  
si

intendono acquisiti con esito positivo.

6. Con apposita convenzione a firma del Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti, il Commissario puo' avvalersi a

titolo gratuito dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli

investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa ai fini dei rapporti con il

territorio interessato per il miglior risultato nella realizzazione

dell'opera.

7. La realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria

Napoli - Bari e' eseguita a valere sulle risorse previste nell'ambito

del Contratto di programma stipulato tra RFI e il Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti.

8. Il Commissario provvede alla rendicontazione annuale delle spese

di realizzazione della tratta ferroviaria Napoli - Bari sulla scorta

dei singoli stati di avanzamento dei lavori, segnalando eventuali

anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel

cronoprogramma di realizzazione delle opere, anche ai fini della

valutazione di definanziamento degli interventi.

9. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 del presente articolo

si applicano anche alla realizzazione dell'asse ferroviario AV/AC

Palermo - Catania - Messina.

10. Per accelerare la conclusione del contratto il cui periodo di

vigenza e' scaduto e consentire la prosecuzione degli interventi

sulla rete ferroviaria nazionale, e' approvato il Contratto di

Programma 2012 - 2016 parte Investimenti stipulato tra Rete

Ferroviaria Italiana e il Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti in data 8 agosto 2014. Una quota pari a 220 milioni di euro

delle risorse stanziare dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, quale

contributo in conto impianti a favore di RFI e' finalizzata agli

interventi di manutenzione straordinaria previsti nel Contratto di

Programma parte Servizi 2012-2014, con conseguente automatico

aggiornamento delle relative tabelle contrattuali.

11. Per consentire l'avvio degli investimenti previsti nei

contratti di programma degli aeroporti di interesse nazionale di cui

all'articolo 698 del codice della navigazione sono approvati, con

decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  
da

adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del  
presente

decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  
finanze,

che deve esprimersi improrogabilmente entro trenta giorni,  
i

contratti di programma sottoscritti dall'ENAC con i gestori  
degli

scali aeroportuali di interesse nazionale. Per gli stessi  
aeroporti

il parere favorevole espresso dalle Regioni e dagli enti  
locali

interessati sui piani regolatori aeroportuali in base  
alle

disposizioni del regolamento recante disciplina dei procedimenti  
di

localizzazione delle opere di interesse statale di cui al decreto  
del

Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e successive

modificazioni, comprende ed assorbe, a tutti gli effetti, la verifica

di conformita' urbanistica delle singole opere inserite negli stessi

piani regolatori.

## Art. 2

(Semplificazioni procedurali per le infrastrutture strategiche

affidate in concessione)

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le

seguenti modificazioni:



a) all'articolo 174, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

" 4-ter. Il bando di gara, puo' altresì prevedere, nell'ipotesi di

sviluppo del progetto per stralci funzionali o, nei casi piu'

complessi di successive articolazioni per fasi, l'integrale

caducazione della relativa concessione, con la conseguente

possibilita' in capo al concedente di rimettere a gara la concessione

per la realizzazione dell'intera opera, qualora, entro un termine non

superiore a tre anni, da indicare nel bando di gara stesso, dalla

data di approvazione da parte del CIPE del progetto definitivo dello

stralcio funzionale immediatamente finanziabile, la sostenibilita'

economico finanziaria degli stralci successivi non sia attestata da

primari istituti finanziari.".

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle

concessioni ed alle procedure in finanza di progetto con bando già'

pubblicato alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. All'articolo 175, comma 5-bis sono aggiunte, infine, le seguenti

parole: "si applicano altresì" le disposizioni di cui all'articolo

174".

4. Al comma 2 dell'articolo 19 del decreto-legge 21 giugno 2013 n.

69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,

l'ultimo periodo: "ne" agli interventi da realizzare mediante finanza

di progetto le cui proposte sono state già' dichiarate di pubblico

interesse alla data di entrata in vigore del presente decreto"  
e'

soppresso.

### Art. 3

(Ulteriori disposizioni urgenti per lo sblocco di  
opere

indifferibili, urgenti e cantierabili per il rilancio  
dell'economia)

1. Per consentire nell'anno 2014 la continuita' dei cantieri  
in

corso ovvero il perfezionamento degli atti contrattuali  
finalizzati

all'avvio dei lavori, il Fondo istituito nello stato di  
previsione

del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi

dell'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,

convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e'

incrementato di complessivi 3.890 milioni di euro, di cui 39 milioni

per l'anno 2013, 26 milioni per l'anno 2014, 231 milioni per l'anno

2015, 159 milioni per l'anno 2016, 1.073 milioni per l'anno 2017,

2.066 milioni per l'anno 2018 e 148 milioni per ciascuno degli anni

2019 e 2020.

2. Con uno o piu' decreti del Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

da adottare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del

presente decreto, quanto alle opere di cui alle lettere a) e b),

nonche' entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto, quanto alle opere di cui

alla lettera c), sono finanziati, a valere sulle risorse di cui al

comma 1:

a) i seguenti interventi ai sensi degli articoli 18 e 25 del

decreto-legge n.69 del 2013 cantierabili entro il 31 dicembre 2014:

Completamento della copertura del Passante ferroviario di Torino;

Completamento sistema idrico Basento - Bradano, Settore G; Asse

autostradale Trieste - Venezia; Interventi di soppressione e

automazione di passaggi a livello sulla rete ferroviaria,

individuati, con priorit  per la tratta terminale pugliese del

corridoio ferroviario adriatico da Bologna a Lecce; Tratta Colosseo -

Piazza Venezia della Linea C di Roma;

b) i seguenti interventi appaltabili entro il 31 dicembre 2014 e

cantierabili entro il 30 giugno 2015: ulteriore lotto costruttivo

Asse AV/AC Verona Padova; Completamento asse viario Lecco - Bergamo;

Messa in sicurezza dell'asse ferroviario Cuneo - Ventimiglia;

Completamento e ottimizzazione della Torino - Milano con la

viabilit  locale mediante l'interconnessione tra la SS 32 e la SP

299-Tangenziale di Novara-lotto 0 e lotto 1; Terzo Valico dei Giovi -

AV Milano Genova; Continuit  interventi Nuovo Tunnel del Brennero;

Quadrilatero Umbria - Marche; Completamento Linea 1 metropolitana di

Napoli; rifinanziamento dell'articolo 1, comma 70, della legge 27

dicembre 2013, n.147, relativo al superamento delle criticita' sulle

infrastrutture viarie concernenti ponti e gallerie; Messa in

sicurezza dei principali svincoli della Strada Statale 131 in

Sardegna;

c) i seguenti interventi appaltabili entro il 30 aprile 2015 e

cantierabili entro il 31 agosto 2015: metropolitana di Torino;

tramvia di Firenze; Lavori di ammodernamento ed adeguamento

dell'autostrada Salerno - Reggio Calabria, dallo svincolo di Rogliano

allo svincolo di Atilia; Autostrada Salerno - Reggio Calabria

svincolo Lauretana Borrello; Adeguamento della strada statale n.372

"Telesina" tra lo svincolo di Caianello della Strada statale n.372 e

lo svincolo di Benevento sulla strada statale n.88; Completamento

della S.S. 291 in Sardegna; Variante della "Tremezzina" sulla strada

statale internazionale 340 "Regina"; Collegamento stradale Masserano

- Ghemme; Ponte stradale di collegamento tra l'autostrada per

Fiumicino e l'EUR; Asse viario Gamberale - Civitaluparella in

Abruzzo; Primo lotto Asse viario S.S. 212 Fortorina; Quadruplicamento

della linea ferroviaria Lucca Pistoia; aeroporti di Firenze e

Salerno; Completamento sistema idrico integrato della Regione



Abruzzo; opere segnalate dai Comuni alla Presidenza del Consiglio dei

Ministri dal 2 al 15 giugno 2014 o richieste inviate ai sensi

dell'art.18, comma 9, del decreto-legge n.69 del 2013.

3. Le richieste di finanziamento inoltrate dagli enti locali

relative agli interventi di cui al comma 2, lett. c), sono istruite

dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con il

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Una quota pari a 100

milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma 1 e' destinata

ai Provveditorati interregionali alle opere pubbliche del Ministero

delle infrastrutture e dei trasporti per interventi di completamento

di beni immobiliari demaniali di loro competenza.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo si

provvede:

a) quanto a 39 milioni per l'anno 2013 mediante utilizzo delle

disponibilita' iscritte in conto residui derivanti dalle revoche

disposte dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre

2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio

2014, n. 9, e confluite nel fondo di cui all'articolo 32, comma 6,

del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni

dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

b) quanto a 11 milioni per l'anno 2014, mediante parziale utilizzo

delle disponibilita' derivanti dalle revoche disposte dall'articolo

13, comma 1, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145,  
convertito

con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e  
confluite

nel fondo di cui all'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 6  
luglio

2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio  
2011,

n. 111;

c) quanto a 15 milioni per l'anno 2014, quanto a 5,200 milioni  
per

l'anno 2015, quanto a 3,200 milioni per l'anno 2016 e quanto a  
148

milioni per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020,  
mediante

corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di  
cui

all'articolo 5, comma 1, della legge 6 febbraio 2009, n. 7;

d) quanto a 94,8 milioni per l'anno 2015, mediante  
corrispondente

riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,  
comma

186, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

e) quanto a 79,8 milioni per l'anno 2015, mediante  
corrispondente

riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,  
comma

212, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

f) quanto a 51,200 milioni per l'anno 2015, a 155,8 milioni  
per

l'anno 2016, a 925 milioni per l'anno 2017 e a 1.918 milioni  
per

l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione della quota  
nazionale

del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020  
-

di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n.  
147.

5. Il mancato rispetto dei termini fissati al comma 2, lettere  
a),

b) e c), per l'appaltabilita' e la cantierabilita' delle opere

determinano la revoca del finanziamento assegnato ai sensi del

presente decreto.

6. Le risorse revocate ai sensi del comma 5 confluiscono nel Fondo

di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.

98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.

111, e sono attribuite prioritariamente:

a) al primo lotto funzionale asse autostradale Termoli - San

Vittore;

b) al completamento della rete della Circumetnea;

c) alla metropolitana di Palermo: tratto Oreto - Notarbartolo;

d) alla metropolitana di Cagliari: adeguamento rete attuale e

interazione con l'hinterland.

7. Con i provvedimenti di assegnazione delle risorse di cui al

comma 1 sono stabilite, in ordine a ciascun intervento, le modalita'

di utilizzo delle risorse assegnate, di monitoraggio dell'avanzamento

dei lavori e di applicazione di misure di revoca.

8. Per consentire la continuita' dei cantieri in corso, sono

confermati i finanziamenti pubblici assegnati al collegamento Milano

- Venezia secondo lotto Rho - Monza, di cui alla delibera CIPE 60 del

2013; nonche' sono definitivamente assegnate all'Anas S.P.A. per il

completamento dell'intervento "Itinerario Agrigento - Caltanissetta -

A19 - Adeguamento a quattro corsie della SS 640 tra i km 9+800 e

44+400", le somme di cui alla tabella "Integrazioni e completamenti

di lavori in corso" del Contratto di programma tra Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti e ANAS S.p.A. relativo all'anno 2013,

pari a 3 milioni di euro a valere sulle risorse destinate al

Contratto di programma 2013 e di 42,5 milioni di euro a valere sulle

risorse destinate al Contratto di programma 2012.

9. Le opere elencate nell'XI allegato infrastrutture approvato ai

sensi dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, dal CIPE

nella seduta del 1° agosto 2014, che, alla data del presente decreto

non sono state ancora avviate e per le quali era prevista una

copertura parziale o totale a carico del Fondo Sviluppo e Coesione

2007 - 2013 confluiscono automaticamente nel nuovo periodo di

programmazione 2014 - 2020. Entro il 31 ottobre 2014, gli Enti che a

diverso titolo partecipano al finanziamento e o alla realizzazione

delle opere di cui al capoverso precedente, confermano o rimodulano

le assegnazioni finanziarie inizialmente previste.

10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e

confermato Autorita' Nazionale capofila e Capo Delegazione dei

Comitati di Sorveglianza con riferimento al nuovo periodo di

programmazione 2014-2020 dei programmi di cooperazione interregionale

ESPON e URBACT, in considerazione di quanto gia' previsto dalla



delibera CIPE n. 158 del 2007 ed in relazione alla missione

istituzionale di programmazione e sviluppo del territorio propria

del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

11. E' abrogato il comma 11-ter dell'articolo 25 del decreto legge

n. 69 del 2013, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98

del 2013.

12. Dopo l'articolo 6-bis, comma 2, del decreto-legge 26 giugno

2014, n. 92, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto

2014, n. 117, e' aggiunto il seguente comma:

"2-bis. Le risorse disponibili sulla contabilita' speciale

intestata al Commissario straordinario del Governo per le

infrastrutture carcerarie di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 3 dicembre 2012, allegato al decreto-legge 1 luglio 2013,

n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.

94, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere

riassegnate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze a

uno o piu' capitoli di bilancio dello Stato di previsione del

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero della

giustizia secondo le ordinarie competenze definite nell'ambito del

decreto di cui al comma 2.".

(Misure di semplificazione per le opere incomplete segnalate dagli

Enti locali e misure finanziarie a favore degli Enti territoriali)

1. Al fine di favorire la realizzazione delle opere segnalate dai

Comuni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 2 al 15 giugno

2014, per le quali la problematica emersa attenga al mancato concerto

tra Amministrazioni interessate al procedimento amministrativo, e'

data facolta' di riconvocare la Conferenza di Servizi, ancorche' gia'

definita in precedenza, funzionale al riesame dei pareri ostativi

alla realizzazione dell'opera. Ove l'Ente abbia necessita' di

definire il procedimento in tempi celeri, i termini di cui

all'articolo 14-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono ridotti

alla meta'. Resta ferma la facolta', da parte del Comune o

dell'unione dei Comuni procedenti, di rimettere il procedimento alla

deliberazione del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo

14-quater, comma 3, della legge 241 del 1990, i cui termini sono

ridotti alla meta'.

2. In caso di mancato perfezionamento del procedimento comunque

riconcucibile ad ulteriori difficolta' amministrative, e' data

facolta' di avvalimento a scopo consulenziale - acceleratorio

dell'apposita cabina di regia istituita presso la Presidenza del

Consiglio dei Ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la  
finanza

pubblica.

3. I pagamenti connessi agli investimenti in opere oggetto  
di

segnalazione entro il 15 giugno 2014 alla Presidenza del  
Consiglio

dei Ministri, nel limite di 250 milioni di Euro per l'anno 2014,  
sono

esclusi dal patto di stabilita' interno alle seguenti  
condizioni,

accertate a seguito di apposita istruttoria a cura degli Uffici  
della

medesima Presidenza del Consiglio dei Ministri, da concludere  
entro

30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto:

a) le opere alle quali si riferiscono i pagamenti devono  
essere

state preventivamente previste nel Piano Triennale delle  
opere

pubbliche;

b) i pagamenti devono riguardare opere realizzate, in corso di

realizzazione o per le quali sia possibile l'immediato avvio dei

lavori da parte dell'ente locale richiedente;

c) i pagamenti per i quali viene richiesta l'esclusione del patto

di stabilita' devono essere effettuati entro il 31 dicembre 2014.

4. Entro 15 giorni dalla conclusione dell'istruttoria di cui al

comma 3, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono

individuati i Comuni che beneficiano della esclusione dal patto di

stabilita' interno e l'importo dei pagamenti da escludere.

5. Sono esclusi dai vincoli del patto di stabilita' interno, per un

importo complessivo di 300 milioni di euro, i pagamenti sostenuti

successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, relativi

a debiti in conto capitale degli enti territoriali per gli anni 2014

e 2015. L'esclusione opera per 200 milioni di euro relativamente

all'anno 2014 e per 100 milioni di euro relativamente all'anno 2015.

I suddetti pagamenti devono riferirsi a debiti in conto capitale:

a) certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013;

b) per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di

pagamento entro il 31 dicembre 2013;

c) riconosciuti alla data del 31 dicembre 2013 ovvero che

presentavano i requisiti per il riconoscimento di legittimità entro

la medesima data.

Rilevano ai fini della predetta esclusione solo i debiti presenti

in piattaforma elettronica per la certificazione di crediti connessi

a spese ascrivibili ai codici gestionali SIOPE da 2101 a 2512 per gli

enti locali e ai codici gestionali SIOPE da 2101 a 2138 per le

regioni, escluse le spese afferenti la sanità'.

6. Per l'anno 2014, l'esclusione di cui al secondo periodo del

comma 5 e' destinata per 50 milioni di euro ai pagamenti dei debiti

delle regioni, ivi inclusi quelli ascrivibili ai codici gestionali da

2139 a 2332, che beneficiano di entrate rivenienti dall'applicazione

dell'articolo 20, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 25



novembre 1996, n. 625, superiori a 100 milioni. Ai fini della

distribuzione del rimanente importo dell'esclusione tra i singoli

enti territoriali, i comuni, le province e le regioni comunicano al

Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sito web

«<http://certificazionecrediti.mef.gov.it>» della Ragioneria generale

dello Stato, entro il termine perentorio del 30 settembre 2014, gli

spazi finanziari di cui necessitano per sostenere nel 2014 i

pagamenti di cui al periodo precedente ed entro il termine perentorio

del 28 febbraio 2015 gli spazi finanziari di cui necessitano per

sostenere i medesimi pagamenti nel 2015. Ai fini del riparto, si

considerano solo le comunicazioni pervenute entro il predetto

termine. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze,

sulla base delle predette comunicazioni, entro il 10 ottobre 2014 e

il 15 marzo 2015 sono individuati per ciascun ente, su base

proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di

stabilita' interno rispettivamente nel 2014 e 2015.

7. Al comma 9-bis dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.

183, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, dopo le parole "i pagamenti in conto capitale

sostenuti" sono inserite "nel primo semestre";

b) al terzo periodo, le parole "derivanti dal periodo" sono

sostituite da "derivanti dall'esclusione di cui al periodo" e  
le

parole "nel primo semestre dell'anno" sono sostituite da  
"entro

l'anno".

8. Al fine di consentire la prosecuzione dell'emanazione  
dei

provvedimenti di concessione dei contributi finalizzati  
alla

ricostruzione in Abruzzo, l'autorizzazione di spesa di  
cui

all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n.  
43,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71,  
e'

rifinanziata di 250 milioni per l'anno 2014 in termini di  
sola

competenza. Al relativo onere in termini di saldo netto da  
finanziare

si provvede:

a) quanto a 29 milioni di euro per l'anno 2014,  
mediante

corrispondente utilizzo di quota dei proventi per interessi  
derivanti

dalla sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari, di cui  
agli

articoli da 23-sexies a 23-duodecies del decreto-legge 6 luglio  
2012,

n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  
2012,

n.135, non necessari al pagamento degli interessi passivi  
da

corrispondere sui titoli del debito pubblico emessi ai  
fini

dell'acquisizione delle risorse necessarie alla  
predetta

sottoscrizione che, a tal fine, sono versati all'entrata del  
bilancio

dello Stato;

b) quanto a 221 milioni di euro per l'anno 2014, mediante  
utilizzo

delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi

dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,

che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, non

sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite

nel predetto limite di 221 milioni di euro, definitivamente al

bilancio dello Stato.

9. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di

fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dai commi 3, 5 e 8,

pari a complessivi 450 milioni per l'anno 2014, 180 milioni per

l'anno 2015, 100 milioni per l'anno 2016 e 70 milioni per l'anno

2017, si provvede:

a) quanto a 29 milioni di euro per l'anno 2014,  
mediante

corrispondente utilizzo di quota dei proventi per interessi  
derivanti

dalla sottoscrizione dei Nuovi strumenti finanziari, di cui  
agli

articoli da 23-sexies a 23-duodecies del decreto-legge 6 luglio  
2012,

n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  
2012,

n.135, non necessari al pagamento degli interessi passivi  
da

corrispondere sui titoli del debito pubblico emessi ai  
fini

dell'acquisizione delle risorse necessarie alle  
predetta

sottoscrizione che, a tal fine, sono versati all'entrata del  
bilancio

dello Stato;

b) quanto a 221 milioni di euro per l'anno 2014, mediante  
utilizzo

delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi

dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,

che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono

state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel

predetto limite di 221 milioni di euro, definitivamente al bilancio

dello Stato;

c) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2014, 180 milioni per

l'anno 2015, 100 milioni per l'anno 2016 e 70 milioni per l'anno

2017, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione

degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente

conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui

all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154,

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e

successive modificazioni;

d) quanto a 50 milioni per l'anno 2014, a valere sugli spazi

finanziari concessi e non utilizzati al 30 giugno 2014 di cui al

comma 9-bis dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

## CAPO II MISURE PER IL POTENZIAMENTO DELLE RETI AUTOSTRADALI E DI TELECOMUNICAZIONI

### Art. 5

(Norme in materia di concessioni autostradali)



1. Nel rispetto dei principi dell'Unione europea, al fine di

assicurare gli investimenti necessari per gli interventi di

potenziamento, adeguamento strutturale, tecnologico ed ambientale

delle infrastrutture autostradali nazionali, nel rispetto dei

parametri di sicurezza piu' avanzati prescritti da disposizioni

comunitarie, nonche' un servizio reso sulla base di tariffe e

condizioni di accesso piu' favorevoli per gli utenti, i concessionari

di tratte autostradali nazionali possono, entro il 31 dicembre 2014,

proporre modifiche del rapporto concessorio anche mediante

l'unificazione di tratte interconnesse, contigue, ovvero tra loro

complementari, ai fini della loro gestione unitaria.  
Il

concessionario predisporre un nuovo piano economico finanziario per  
la

stipula di un atto aggiuntivo o di un'apposita convenzione  
unitaria

che devono intervenire entro il 31 agosto 2015.

2. Il piano deve assicurare l'equilibrio economico  
finanziario,

senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, nonché  
la

disponibilità delle risorse necessarie per la realizzazione  
degli

interventi infrastrutturali previsti nelle originarie concessioni  
e

di quelli ulteriori per l'attuazione delle finalità di cui al  
comma

1 e per il mantenimento di un regime tariffario più favorevole  
per

l'utenza.

3. L'affidamento dei lavori, nonché delle forniture e dei servizi

di importo superiore alla soglia comunitaria, ulteriori rispetto a

quelli previsti dalle vigenti convenzioni, avviene nel rispetto delle

procedure di evidenza pubblica disciplinate dal decreto legislativo

n.163 del 2006. Ai relativi affidamenti si applica l'articolo 11,

comma 5, lettera f), della legge 23 dicembre 1992, n. 498.

4. Al fine di accelerare l'iter relativo al riaffidamento delle

concessioni autostradali A21 "Piacenza - Cremona - Brescia e

diramazione per Fiorenzuola d'Arda (PC)" e A3 "Napoli - Pompei

-Salerno" sono approvati gli schemi di convenzione, come modificati

secondo le prescrizioni del NARS rese con i pareri nn. 6 e 7 del 7

agosto 2014 da considerarsi parte integrante della Convenzione, e  
i

relativi piani economici finanziari già trasmessi al CIPE.

#### Art. 6

(Agevolazioni per la realizzazione di reti di  
comunicazione

elettronica a banda ultralarga e norme di semplificazione per  
le

procedure di scavo e di posa aerea dei cavi, nonché per  
la

realizzazione delle reti di telecomunicazioni mobili)

1. All'articolo 33 del decreto legge 18 ottobre 2012, n.  
179,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  
221,

dopo il comma 7-bis sono inseriti i seguenti:

"7-ter. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, possono

essere ammessi ai benefici di cui al comma 7-quinquies interventi

infrastrutturali, per i quali non sono previsti contributi pubblici a

fondo perduto, realizzati sulla rete fissa e mobile, su impianti

wireless e via satellite, inclusi gli interventi infrastrutturali di

backhaul, relativi all'accesso primario e secondario attraverso cui

viene fornito il servizio a banda ultralarga all'utente per i quali

ricorrano le seguenti condizioni:

a) siano interventi infrastrutturali nuovi e aggiuntivi non già'

previsti in piani industriali o finanziari o in altri idonei atti

approvati entro il 31 luglio 2014, funzionali ad assicurare il

servizio a banda ultralarga a tutti i soggetti potenzialmente

interessati insistenti nell'area considerata;

b) soddisfino un obiettivo di pubblico interesse previsto

dall'Agenda Digitale Europea, di cui alla comunicazione della

Commissione europea COM (2010) 245 definitivo/2 del 26 agosto 2010;

c) prevedano un investimento privato non inferiore alle soglie di

seguito indicate finalizzato all'estensione della rete a banda

ultralarga:

1) nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti:

investimento non inferiore a 200 mila euro e completamento degli

interventi infrastrutturali entro 9 mesi dalla data di prenotazione

di cui al successivo comma 7-sexies;

2) nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 10.000 abitanti:

investimento non inferiore a 500 mila euro e completamento degli

interventi infrastrutturali entro 12 mesi dalla data di prenotazione

di cui al successivo comma 7-sexies;

3) nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti:

investimento non inferiore a 1 milione di euro e completamento degli

interventi infrastrutturali entro 12 mesi dalla data di prenotazione

di cui al successivo comma 7-sexies. Il suddetto termine di

completamento e' esteso a 24 mesi per investimenti superiori a  
10

milioni di euro e a 30 mesi per investimenti superiori a 50 milioni

di euro;

d) le condizioni del mercato siano insufficienti a garantire che

l'investimento privato sia realizzato entro 2 anni dall'entrata in

vigore del presente decreto-legge.

7-quater. Non sono comunque ammessi ai benefici di cui al comma

7-quinquies gli interventi ricadenti in aree nelle quali già'

sussistono idonee infrastrutture ed operi già' un fornitore di

servizi di rete a banda ultralarga e non possono essere concessi i

suddetti benefici a più' di un soggetto nella stessa area; nei Comuni

superiori a 50.000 abitanti sono tuttavia ammessi ai benefici gli



interventi tendenti a realizzare reti infrastrutturali in grado di

assicurare connessioni pari o superiori a 100 Mbs a tutti gli utenti

potenzialmente interessati 24 ore su 24, anche qualora operi già un

fornitore di servizi di rete a banda ultralarga che non sia in grado

di assicurare tali connessioni e non garantisca di farlo nei

successivi tre anni.

7-quinquies. Gli interventi che abbiano le caratteristiche di cui

al comma 7-ter possono usufruire del credito d'imposta a valere

sull'IRES e sull'IRAP complessivamente dovute dall'impresa che

realizza l'intervento infrastrutturale, entro il limite massimo del

50 per cento del costo dell'investimento. Il credito d'imposta non

costituisce ricavo ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP ed e'

utilizzato in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta

regionale sulle attivita' produttive.

7-sexies. Al fine di ottenere i benefici di cui al comma

7-quinquies, l'operatore interessato alla realizzazione

dell'investimento deve dare evidenza pubblica all'impegno che intende

assumere, manifestando il proprio interesse per la specifica area

attraverso prenotazione tramite apposito formulario pubblicato sul

sito web dedicato alla classificazione delle aree ai fini del Piano

Strategico banda ultralarga del Ministero dello Sviluppo Economico.

Sullo stesso sito sara' segnalata la conclusione dei lavori, che

dovra' avvenire entro i termini di cui al comma 7-ter, lettera c).  
La

registrazione sul sito della conclusione dei lavori da diritto  
ai

benefici di cui al comma 7-quinquies a favore dell'operatore  
che

abbia rispettato i suddetti termini ed integra l'obbligo di  
mettere a

disposizione degli altri operatori l'accesso  
all'infrastruttura

realizzata secondo le determinazioni dell'Autorita' per le  
Garanzie

nelle Comunicazioni. Non potranno essere accettate  
ulteriori

manifestazioni di interesse di operatori che, relativamente ad  
una

precedente manifestazione di interesse, non abbiano rispettato  
il

termine di conclusione dei lavori.

7- septies. Con uno o piu' decreti del Ministro dello  
sviluppo

economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita

l'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data

di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,

sono stabiliti condizioni, criteri, modalita' ed altre disposizioni

attuative dei commi da 7-ter a 7-sexies, nonche' il procedimento,

analogo e congruente a quello previsto dal comma 2, per

l'individuazione, da parte del CIPE, del limite degli interventi

agevolabili. I decreti definiscono, altresì, le modalita' atte ad

assicurare l'effettiva sussistenza del carattere nuovo e aggiuntivo

dell'intervento infrastrutturale proposto, la modulazione della

struttura delle aliquote del credito di imposta di cui lo stesso

beneficia, anche in funzione delle specifiche condizioni di mercato

dell'area interessata, e le forme di controllo e di monitoraggio,

onde garantire il conseguimento delle finalità sottese al benefico

concesso, tenuto conto della decisione della Commissione europea

C(2012) 9833 final del 18 dicembre 2012.".

2. All'articolo 6, comma 4 ter del decreto legge 23 dicembre 2013,

n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,

n. 9, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "ripristino del manto stradale" sono inserite le

seguenti: "nonche' la posa di cavi o tubi aerei su  
infrastrutture

esistenti";

b) dopo le parole: "banda larga e ultralarga", e' soppressa  
la

parola: "anche".

3. All'articolo 87 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n.  
259

"Codice delle comunicazioni elettroniche", e  
successive

modificazioni, dopo l'articolo 87-bis e' inserito il seguente:

"Art. 87-ter (Variazioni non sostanziali degli impianti) - 1.  
Al

fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per  
il

completamento della rete di banda larga mobile, nel caso di  
modifiche

delle caratteristiche degli impianti gia' provvisti di  
titolo

abilitativo, che comportino aumenti delle altezze non superiori a  
1

metro e aumenti della superficie di sagoma non superiori a 1,5  
metri

quadrati, e' sufficiente una autocertificazione descrittiva  
della

variazione dimensionale, da inviare contestualmente  
all'attuazione

dell'intervento ai medesimi organismi che hanno rilasciato i  
titoli."

4. In deroga all'articolo 146 del decreto legislativo 22  
gennaio

2004, n. 42, e successive modificazioni, non e' soggetta  
ad

autorizzazione paesaggistica la installazione o la modifica  
di

impianti di radiotelefonía mobile, da eseguire su edifici e  
tralicci

preesistenti, che comportino la realizzazione di pali di supporto  
per

antenne di altezza non superiore a 1,5 metri e superficie delle

medesime antenne non superiore a 0,5 metri quadrati. Resta ferma

l'applicazione degli articoli 20 e seguenti del citato decreto

legislativo.

5. All'articolo 14, comma 8, lettera a), numero 2), del

decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,

dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: "degli edifici come

ambienti abitativi" sono soppresse e dopo le parole: "pertinenze

esterne" sono aggiunte le seguenti: "con dimensioni abitabili".

**CAPO III**  
**MISURE URGENTI IN MATERIA AMBIENTALE E PER LA MITIGAZIONE DEL**  
**DISSESTO IDROGEOLOGICO**



Art. 7

(Norme in materia di gestione di risorse idriche. Modifiche urgenti

al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il superamento

delle procedure di infrazione 2014/2059, 2004/2034 e 2009/2034,

sentenze C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10 aprile 2014;

norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del

rischio idrogeologico e per l'adeguamento dei sistemi di

collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani;

finanziamento di opere urgenti di sistemazione idraulica dei corsi

d'acqua nelle aree metropolitane interessate da fenomeni di

esondazione e alluvione)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 recante " Norme  
in

materia ambientale" sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella Parte III, ovunque ricorrano, le parole  
"l'Autorita'

d'ambito" sono sostituite dalle seguenti: "l'ente di  
governo

dell'ambito" e le parole "le Autorita' d'ambito" sono  
sostituite

dalle seguenti: "gli enti di governo dell'ambito";

b) all'articolo 147 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Gli  
enti

locali partecipano obbligatoriamente all'ente di governo  
dell'ambito

individuato dalla competente regione per ciascun ambito territoriale

ottimale, al quale e' trasferito l'esercizio delle competenze ad essi

spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa

la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'articolo

143, comma 1.";

2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Qualora gli

enti locali non aderiscano agli enti di governo dell'ambito

individuati ai sensi del comma precedente entro sessanta giorni dalla

data di entrata in vigore della presente disposizione, il Presidente

della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere

entro il termine di trenta giorni, i poteri sostitutivi, ponendo le

relative spese a carico dell'ente inadempiente. Si applica quanto

previsto dagli ultimi due periodi dell'articolo 172, comma 4.";

3) al comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:  
«b)

unicita' della gestione»;

4) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: "2-bis.  
Qualora

l'ambito territoriale ottimale coincida con l'intero  
territorio

regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una  
maggiore

efficienza gestionale ed una migliore qualita' del  
servizio

all'utenza, e' consentito l'affidamento del servizio idrico  
integrato

in ambiti territoriali comunque non inferiori agli  
ambiti

territoriali corrispondenti alle province o alle  
citta'

metropolitane.";

c) l'articolo 150 e' abrogato;

d) dopo l'articolo 149 e' inserito il seguente:

"Articolo 149-bis (Affidamento del servizio).

1. L'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito

di cui all'articolo 149 e del principio di unicità della gestione

per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di

gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo,

conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della

normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici

locali a rete di rilevanza economica.

2. Alla successiva scadenza della gestione di ambito, al fine di

assicurare l'efficienza, l'efficacia e la continuita' del servizio

idrico integrato, l'ente di governo dell'ambito dispone l'affidamento

al gestore unico di ambito entro i sei mesi antecedenti la data di

scadenza dell'affidamento previgente. Il soggetto affidatario

gestisce il servizio idrico integrato su tutto il territorio degli

enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale.";

e) all'articolo 151 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Il rapporto tra

l'ente di governo dell'ambito ed il soggetto gestore del servizio

idrico integrato e' regolato da una convenzione predisposta dall'ente

di governo dell'ambito sulla base delle convenzioni tipo,  
con

relativi disciplinari, adottate dall'Autorita' per  
l'energia

elettrica, il gas ed il sistema idrico in relazione a quanto  
previsto

dall'articolo 10, comma 14, lettera b), del decreto-legge 13  
maggio

2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12  
luglio

2011, n. 106, e dall'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011  
n.

201, come convertito, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.";

2) al comma 2, l'alinea e' sostituita dalla seguente: "A tal  
fine,

le convenzioni tipo, con relativi disciplinari, devono prevedere  
in

particolare:";

3) al comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b)  
la

durata dell'affidamento, non superiore a trenta anni, e  
la

possibilita' di subaffidamento solo previa approvazione espressa  
da

parte dell'ente di governo dell'ambito";

4) al comma 2, lettera c), dopo le parole: "l'obbligo  
del

raggiungimento", sono aggiunte le seguenti: "e gli strumenti  
per

assicurare il mantenimento";

5) al comma 2, lettera m), sono aggiunte, in fine, le  
seguenti:",

nonche' la disciplina delle conseguenze derivanti dalla  
eventuale

cessazione anticipata dell'affidamento, anche tenendo conto  
delle

previsioni di cui agli articoli 143 e 158 del decreto legislativo  
12

aprile 2006, n.163, ed i criteri e le modalita' per la  
valutazione



del valore residuo degli investimenti realizzati dal gestore

uscite";

6) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Sulla base della

convenzione tipo di cui al comma 1 o, in mancanza di questa, sulla

base della normativa vigente, l'ente di governo dell'ambito

predispone uno schema di convenzione con relativo disciplinare, da

allegare ai capitolati della procedura di gara. Le convenzioni

esistenti devono essere integrate in conformita' alle previsioni di

cui al comma 2, secondo le modalita' stabilite dall'Autorita' per

l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico";

7) il comma 7 e' soppresso;

f) all'articolo 153 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Gli enti

locali proprietari provvedono in tal senso entro il termine

perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente

disposizione, salvo eventuali quote residue di ammortamento relative

anche ad interventi di manutenzione. Nelle ipotesi di cui

all'articolo 172, comma 1, gli enti locali provvedono alla data di

decorrenza dell'affidamento del servizio idrico integrato. Qualora

gli enti locali non provvedano entro i termini prescritti, si applica

quanto previsto dal comma 4, dell'articolo 172. La violazione della

presente disposizione comporta responsabilita' erariale.";

2) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  
"Il

gestore e' tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle  
obbligazioni

relative ai contratti di finanziamento in essere o ad estinguerli,  
ed

a corrispondere al gestore uscente un valore di rimborso  
definito

secondo i criteri stabiliti dall'Autorita' per l'energia  
elettrica,

il gas e il sistema idrico.";

g) all'articolo 156 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",  
in

base a quanto stabilito dall'Autorita' per l'energia elettrica,  
il

gas e il sistema idrico.";

2) al comma 2 le parole: "della regione" sono sostituite  
dalle

seguenti: "dell'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed  
il

sistema idrico";

h) dopo l'articolo 158 e' inserito il seguente:

"Articolo 158-bis) (Approvazione dei progetti degli interventi  
e

individuazione dell'autorita' espropriante)

1. I progetti definitivi delle opere, degli interventi previsti  
nei

piani di investimenti compresi dei piani d'ambito di cui  
all'articolo

149 del presente decreto, sono approvati dagli enti di governo  
degli

ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti  
o

designati ai sensi dell'articolo 3 bis del decreto-legge del  
13

agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge  
14

settembre 2011, n. 148, che provvedono alla convocazione di apposita

conferenza di servizi ,ai sensi degli articoli 14 e seguenti della

legge 7 agosto 1990, n. 241. La medesima procedura si applica per le

modifiche sostanziali delle medesime opere, interventi ed impianti.

2. L'approvazione di cui al comma 1 comporta dichiarazione di

pubblica utilita' e costituisce titolo abilitativo e, ove occorra,

variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale,

esclusi i piani paesaggistici.

3. L'ente di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e

omogenei di cui al comma 1 costituisce autorita' espropriante per la

realizzazione degli interventi di cui al presente articolo. L'ente di

governo puo' delegare, in tutto o in parte, i propri poteri

espropriativi al gestore del servizio idrico integrato, nell'ambito

della convenzione di affidamento del servizio i cui estremi sono

specificati in ogni atto del procedimento espropriativo.";

i) all'articolo 172, i commi da 1 a 5 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Gli enti di governo degli ambiti che non abbiano gia'

provveduto alla redazione del Piano d'Ambito di cui all'articolo 149,

ovvero non abbiano scelto la forma di gestione ed avviato la

procedura di affidamento, sono tenuti, entro il termine perentorio di

un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,

ad adottare i predetti provvedimenti disponendo l'affidamento del

servizio al gestore unico con la conseguente decadenza degli

affidamenti non conformi alla disciplina pro tempore vigente.

2. Al fine di garantire il rispetto del principio di unicità della

gestione all'interno dell'ambito territoriale ottimale, il gestore

del servizio idrico integrato subentra, alla data di entrata in

vigore della presente disposizione, agli ulteriori soggetti operanti

all'interno del medesimo ambito territoriale. Qualora detti soggetti

gestiscano il servizio in base ad un affidamento assentito in

conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato

cessato ex lege, il gestore del servizio idrico integrato subentra

alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli

altri atti che regolano il rapporto.

3. In sede di prima applicazione, al fine di garantire il

conseguimento del principio di unicità della gestione all'interno

dell'ambito territoriale ottimale, l'ente di governo dell'ambito ,

nel rispetto della normativa vigente e fuori dai casi di cui al comma

1, dispone l'affidamento al gestore unico di ambito ai sensi

dell'articolo 150-bis alla scadenza di una o più gestioni esistenti

nell'ambito territoriale tra quelle di cui al comma 2, ultimo

periodo, il cui bacino complessivo affidato sia almeno pari al 25 per

cento della popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale

di riferimento. Il gestore unico così individuato subentra agli



ulteriori soggetti che gestiscano il servizio in base ad un

affidamento assentito in conformita' alla normativa pro tempore

vigente e non dichiarato cessato ex lege alla data di scadenza

prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il

rapporto. Al fine di addivenire, nel piu' breve tempo possibile,

all'affidamento del servizio al gestore unico di ambito, nelle more

del raggiungimento della percentuale di cui al primo periodo, l'ente

competente, nel rispetto della normativa vigente, alla scadenza delle

gestioni esistenti nell'ambito territoriale tra quelle di cui al

comma 2, ultimo periodo, i cui bacini affidati siano complessivamente

inferiori al 25 per cento della popolazione ricadente nell'ambito

territoriale ottimale di riferimento, dispone l'affidamento del

relativo servizio per una durata in ogni caso non superiore a quella

necessaria al raggiungimento di detta soglia, ovvero per una durata

non superiore alla durata residua delle menzionate gestioni

esistenti, la cui scadenza sia cronologicamente antecedente alle

altre, ed il cui bacino affidato, sommato a quello delle gestioni

oggetto di affidamento, sia almeno pari al 25 per cento della

popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale di

riferimento.

4. Qualora l'ente di governo dell'ambito non provveda nei termini

stabiliti agli adempimenti di cui ai commi 1,2 e 3 o, comunque, agli

ulteriori adempimenti previsti dalla legge, il Presidente della

regione esercita, dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare e all'Autorita' per l'energia

elettrica, il gas e il sistema idrico, i poteri sostitutivi, ponendo

le relative spese a carico dell'ente inadempiente, determinando le

scadenze dei singoli adempimenti procedurali e avviando entro

trenta giorni le procedure di affidamento. In tali ipotesi, i costi

di funzionamento dell'ente di governo riconosciuti in tariffa sono

posti pari a zero per tutta la durata temporale dell'esercizio dei

poteri sostitutivi. Qualora il Presidente della regione non provveda

nei termini così stabiliti, l'Autorità per l'energia elettrica, il

gas ed il sistema idrico, entro i successivi trenta giorni, segnala

l'inadempienza al Presidente del Consiglio dei Ministri che nomina un

commissario ad acta, le cui spese sono a carico dell'ente

inadempiente. La violazione della presente disposizione comporta

responsabilità erariale.

5. Alla scadenza del periodo di affidamento, o alla anticipata

risoluzione delle concessioni in essere, i beni e gli impianti del

gestore uscente relativi al servizio idrico integrato sono trasferiti

direttamente all'ente locale concedente nei limiti e secondo le

modalita' previsti dalla convenzione.";

1) all'articolo 124, comma 6, del decreto legislativo 3  
aprile

2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «oppure,  
se

gia' in esercizio, allo svolgimento di interventi, sugli impianti  
o

sulle infrastrutture ad essi connesse, finalizzati  
all'adempimento

degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia  
all'Unione

europea, ovvero al potenziamento funzionale, alla ristrutturazione  
o

alla dismissione»;

2. A partire dalla programmazione 2015 le risorse destinate  
al

finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del  
rischio

idrogeologico sono utilizzate tramite accordo di  
programma

sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell'ambiente

e della tutela del territorio e del mare, che definisce altresì la

quota di cofinanziamento regionale. Gli interventi sono individuati

con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

L'attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della

Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto

idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e

i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n.

91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116.

3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare, avvalendosi di Istituto superiore per la protezione e la

ricerca ambientale (ISPRA), previo parere favorevole dell'Autorita'

di distretto territorialmente competente, provvede alla revoca, anche

parziale, delle risorse assegnate alle Regioni e agli altri enti con

i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati ai sensi

dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180,

convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, con

i decreti ministeriali ex articolo 16 della legge 31 luglio 2002, n.

179, nonche' con i decreti ministeriali adottati ai sensi dell'

articolo 1, comma 432, della legge 23 dicembre 2005, n. 266  
e

dell'articolo 2, commi 321, 331, 332, della legge 24 dicembre  
2007,

n. 244, con il decreto ministeriale adottati ai sensi  
dell'articolo

32, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,  
convertito

con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con  
i

decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 2  
del

decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con  
modificazioni,

dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, per la realizzazione  
di

interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per i quali  
alla

data del 30 settembre 2014 non e' stato pubblicato il bando di  
gara o



non e' stato disposto l'affidamento dei lavori, nonche' per gli

interventi che risultano difformi dalle finalita' suddette.

L'ISPRA

assicura l'espletamento degli accertamenti ed i sopralluoghi

necessari all'istruttoria entro il 30 novembre 2014. Le risorse

rinvenienti dalle suddette revoche confluiscono in un apposito fondo,

istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare, e sono riassegnate per la medesima finalita'

di mitigazione del rischio idrogeologico secondo i criteri e le

modalita' di finanziamento degli interventi definiti con il decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 11,

dell'articolo 10, del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito,  
con

modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

4. Per le attività di progettazione ed esecuzione degli  
interventi

di mitigazione del rischio idrogeologico di cui agli accordi  
di

programma stipulati con le Regioni ai sensi dell'articolo 2,  
comma

240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i Presidenti  
delle

Regioni, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 10  
del

decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni,  
dalla

legge 11 agosto 2014, n. 116, possono richiedere di avvalersi,  
sulla

base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi  
rapporti,

di società in house delle amministrazioni centrali dello  
Stato

dotate di specifica competenza tecnica, attraverso i Ministeri

competenti che esercitano il controllo analogo sulle rispettive

societa', ai sensi della disciplina nazionale ed europea.

5. I Presidenti delle Regioni, per le occupazioni di urgenza e per

le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli

interventi inclusi negli accordi di cui al comma 4, emanato il

relativo decreto, provvedono alla redazione dello stato di

consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche

con la sola presenza di due rappresentanti delle Regioni o degli enti

territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.

6. Al fine di garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale

alla normativa europea in materia di gestione dei servizi idrici,  
e'

istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela  
del

territorio e del mare un apposito Fondo destinato al  
finanziamento

degli interventi relativi alle risorse idriche. Il Fondo  
e'

finanziato mediante la revoca delle risorse già stanziate  
dalla

Delibera CIPE n. 60/2012 destinate ad interventi nel settore  
della

depurazione delle acque per i quali, alla data del 30 settembre  
2014,

non risultino essere stati ancora assunti atti  
giuridicamente

vincolanti e per i quali, a seguito di specifiche verifiche  
tecniche

effettuate dall'ISPRA, risultino accertati obiettivi impedimenti  
di

carattere tecnico-progettuale o urbanistico. Restano ferme  
le

previsioni della stessa delibera CIPE n.60/12 relative  
al

monitoraggio, alla pubblicita', alla assegnazione del codice unico  
di

progetto e, ad esclusione dei termini alle modalita' attuative.  
I

Presidenti delle Regioni o i commissari straordinari comunicano  
al

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  
mare

l'elenco degli interventi, di cui al presente comma, entro il  
31

ottobre 2014. Entro i successivi sessanta giorni ISPRA procede  
alle

verifiche di competenza riferendone al Ministero dell'ambiente  
e

della tutela del territorio e del mare. L'utilizzo delle risorse  
del

Fondo e' subordinato all'avvenuto affidamento al gestore unico del

servizio idrico integrato nell'Ambito territoriale ottimale, il quale

e' tenuto a garantire una quota di partecipazione al finanziamento

degli interventi a valere sulla tariffa del servizio idrico integrato

commisurata all'entita' degli investimenti da finanziare. I criteri,

le modalita' e l'entita' delle risorse destinate al finanziamento

degli interventi in materia di adeguamento dei sistemi di

collettamento, fognatura e depurazione sono definiti con decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto,

per quanto di competenza, con il Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti.

7. Al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli

interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento,

fognatura e depurazione oggetto di procedura di infrazione o di

provvedimento di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione

europea in ordine all'applicazione della direttiva 91/271/CEE sul

trattamento delle acque reflue urbane, entro il 30 settembre 2014, su

proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e

del mare, e' attivata la procedura di esercizio del potere

sostitutivo del Governo secondo quanto previsto dall'articolo 8,

comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche con la nomina di

appositi commissari straordinari, che possono avvalersi della

facolta' di cui al comma 4 del presente articolo. I commissari sono

nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su

proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e

del mare, nei successivi quindici giorni. I commissari esercitano

comunque i poteri di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del

decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla

legge n. 116 del 2014.

8. Al fine di fronteggiare le situazioni di criticita' ambientale

delle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e



alluvione, previa istruttoria del Ministero dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare di concerto con la Struttura di

missione contro il dissesto idrogeologico appositamente istituita

presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e' assegnata alle

Regioni, la somma complessiva di 110 milioni di euro, a valere sulle

risorse del Fondo sviluppo e coesione 2007-2013 per interventi di

sistemazione idraulica dei corsi d'acqua.

9. La struttura di missione di cui al comma 8 opera di concerto con

il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

nelle attivita' pianificatorie, istruttorie e di ripartizione delle

risorse finanziarie finalizzate alla realizzazione degli interventi

per la mitigazione del dissesto idrogeologico.

## Art. 8

(Disciplina semplificata del deposito preliminare alla raccolta  
e

della cessazione della qualifica di rifiuto delle terre e rocce  
da

scavo che non soddisfano i requisiti per la qualifica  
di

sottoprodotto. Disciplina della gestione delle terre e rocce da  
scavo

con presenza di materiali di riporto e delle procedure di bonifica  
di

aree con presenza di materiali di riporto)

1. Al fine di rendere piu' agevole la realizzazione  
degli

interventi che comportano la gestione delle terre e rocce da scavo,

con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del

Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare, di concerto con il ministro

delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17,

comma 2, della legge n. 400 del 1988, sono adottate entro novanta

giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto, le disposizioni di riordino e di semplificazione

della materia secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti,

apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza

giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare,

aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva

l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in

generale premesse al codice civile;

c) proporzionalità della disciplina all'entità degli interventi

da realizzare;

d) divieto di introdurre livelli di regolazione superiori a quelli

minimi previsti dall'ordinamento europeo ed, in particolare, dalla

direttiva 2008/98/UE.

**CAPO IV**  
**MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE BUROCRATICA**

Art. 9

(Interventi di estrema urgenza in materia di vincolo idrogeologico,

di normativa antisismica e di messa in sicurezza degli edifici

scolastici e dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica  
-

AFAM)

1. Fatti salvi i casi previsti dall'articolo 57, comma 2, lettera

c) e dall'articolo 221, comma 1, lettera d), del decreto legislativo

12 aprile 2006, n. 163, costituisce "estrema urgenza", la situazione

conseguente ad apposita ricognizione da parte dell'Ente interessato

che certifica come indifferibili gli interventi, anche su impianti,

arredi e dotazioni, funzionali:

a) alla messa in sicurezza degli edifici scolastici di ogni ordine

e grado e di quelli dell'alta formazione artistica, musicale e

coreutica (AFAM), comprensivi di nuove edificazioni sostitutive di

manufatti non rispondenti ai requisiti di salvaguardia della

incolumita' e della salute della popolazione studentesca e docente;

b) alla mitigazione dei rischi idraulici e geomorfologici del

territorio;

c) all'adeguamento alla normativa antisismica;

d) alla tutela ambientale e del patrimonio culturale.

2. Agli interventi di cui al comma 1, si applicano le seguenti

disposizioni di semplificazione amministrativa e accelerazione delle

procedure, nel rispetto della normativa europea a tutela della

concorrenza:

a) per i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria, non

si applicano i commi 10 e 10 ter dell'articolo 11 del decreto

legislativo n. 163 del 2006 e le stazioni appaltanti possono

prescindere dalla richiesta della garanzia a corredo dell'offerta di

cui all'articolo 75 del decreto legislativo n. 163 del 2006;

b) i bandi di cui al comma 5 dell'articolo 122 del decreto

legislativo n. 163 del 2006, sono pubblicati unicamente sul sito

informatico della stazione appaltante;

c) i termini di cui al comma 6 dell'articolo 122 del decreto

legislativo n. 163 del 2006 sono dimezzati;

d) i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria possono

essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile

del procedimento, per importi complessivi inferiori alla soglia

comunitaria, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e

rotazione e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6,

del decreto legislativo n. 163 del 2006, con invito rivolto ad almeno

tre operatori economici. I lavori affidati ai sensi della presente

lettera, relativi alla categoria prevalente, sono affidabili a terzi



mediante sub appalto o sub contratto nel limite del 30 per cento

dell'importo della medesima categoria;

e) per i lavori di messa in sicurezza degli edifici scolastici di

ogni ordine e grado e di quelli dell'alta formazione artistica,

musicale e coreutica (AFAM), e' consentito l'affidamento diretto da

parte del responsabile del procedimento fino a 200.000 euro, purché

nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione,

con invito rivolto ad almeno cinque operatori economici.

(Disposizioni per il potenziamento dell'operativita' di  
Cassa

depositi e prestiti a supporto dell'economia)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.  
269,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  
326,

sono apportate le seguenti modifiche:

"a) al comma 7, lettera a), secondo periodo, dopo le parole:  
"dai

medesimi promossa," sono aggiunte le seguenti: "nonche' nei  
confronti

di soggetti privati per il compimento di operazioni nei settori  
di

interesse generale individuati ai sensi del successivo comma  
11,

lettera e),";

b) al comma 7, lettera b) le parole: "alla fornitura di servizi

pubblici ed alle bonifiche" sono sostituite dalle seguenti:  
"a

iniziative di pubblica utilita' nonche' investimenti finalizzati  
a

ricerca, sviluppo, innovazione, tutela e valorizzazione  
del

patrimonio culturale, anche in funzione di promozione del  
turismo,

ambiente e efficientamento energetico, in via preferenziale  
in

cofinanziamento con enti creditizi e comunque";

c) al comma 11, lettera e), dopo le parole: "ammissibili  
a

finanziamento" sono aggiunte le seguenti: ", e i settori  
di

intervento di cui al medesimo comma 7, lettera a), nonche' i  
criteri

e i limiti delle operazioni dei soggetti privati e i relativi  
settori

di intervento";

d) al comma 11, lettera e-bis), le parole: "con riferimento a

ciascun esercizio finanziario," sono soppresse; le parole: "ai sensi

del comma 7, lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "diverse da

quelle di cui al comma 7, lettera b),"; le parole: "con rinuncia

all'azione di regresso su CDP S.p.A.," sono soppresse; le parole: "a

condizioni di mercato" sono soppresse; alla fine del capoverso sono

aggiunte le seguenti parole: "Con una o piu' convenzioni tra il

Ministero dell'economia e delle finanze e la Cassa depositi e prestiti

S.p.A. sono disciplinati i criteri e le modalita' operative, la

durata e la remunerazione della predetta garanzia."

2. Al comma 5-bis dell'articolo 26 del decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole:  
"stabiliti

negli Stati membri dell'Unione Europea", sono aggiunte le  
seguenti:

"enti individuati all'articolo 2, paragrafo 5, numeri da 4) a  
23),

della direttiva 2013/36/UE,".

#### Art. 11

(Disposizioni in materia di defiscalizzazione degli  
investimenti

infrastrutturali in finanza di progetto)

1. All'articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  
179,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "di rilevanza strategica nazionale" sono

sostituite dalle seguenti: "previste in piani o programmi approvati

da amministrazioni pubbliche", e la parola: "200" e' sostituita dalla

seguente: "50";

b) al comma 2-ter, le parole: "di rilevanza strategica nazionale"

sono sostituite dalle seguenti: "previste in piani o programmi

approvati da amministrazioni pubbliche" e la parola: "200" e'

sostituita dalla seguente: "50".

c) dopo il comma 2-quater e' aggiunto il seguente: "2-quinquies. Il

valore complessivo delle opere non di rilevanza strategica nazionale

previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche,

cui vengono applicate le misure di cui ai commi 1 e 2-ter, non puo'

superare l'importo di 2 miliardi di euro.".

## Art. 12

(Potere sostitutivo nell'utilizzo dei fondi europei)

1. Al fine di non incorrere nelle sanzioni previste

dall'ordinamento dell'Unione europea, in caso di inerzia, ritardo o

inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili

dell'attuazione di piani, programmi ed interventi  
cofinanziati

dall'UE, ovvero in caso di inerzia, ritardo o inadempimento  
delle

amministrazioni pubbliche responsabili dell'utilizzo dei  
fondi

nazionali per le politiche di coesione, il Presidente del  
Consiglio

dei Ministri, sentita la Conferenza unificata, che si esprime  
entro

30 giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il parere si  
intende

reso, propone al CIPE il definanziamento e la riprogrammazione  
delle

risorse non impegnate, anche prevedendone l'attribuzione ad  
altro

livello di governo.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri esercita i  
poteri

ispettivi e di monitoraggio volti ad accertare il rispetto  
della



tempistica e degli obiettivi dei piani, programmi ed interventi

finanziati dall'UE o dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, anche

avvalendosi delle amministrazioni statali e non statali dotate di

specificata competenza tecnica.

3. In caso di accertato inadempimento, inerzia o ritardo

nell'attuazione degli interventi, il Presidente del Consiglio dei

Ministri esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 9, comma

2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con

modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.98.

(Misure a favore dei project bond)

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) all'articolo 157:

1) al comma 1, le parole "del regolamento di attuazione" sono

sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 100"; dopo le parole:

"decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58" sono inserite le

seguenti: "fermo restando che sono da intendersi inclusi in ogni caso

tra i suddetti investitori qualificati altresì le società ed altri

soggetti giuridici controllati da investitori qualificati ai sensi

dell'articolo 2359 del codice civile"; le parole: "sono nominativi"

sono sostituite dalle seguenti: "possono essere dematerializzati"; le

parole "non si applicano gli articoli 2413 e da 2414-bis a 2420 del

codice civile" sono sostituite dalle seguenti: "non si applicano gli

articoli 2413, 2414-bis, commi 1 e 2, e da 2415 a 2420 del codice

civile";

2) al comma 2, le parole: "I titoli e la relativa documentazione di

offerta devono" sono sostituite dalle seguenti: "La documentazione di

offerta deve";

3) al comma 3, dopo le parole: "avvio della gestione

dell'infrastruttura da parte del concessionario" sono inserite  
le

seguenti: "ovvero fino alla scadenza delle obbligazioni e dei  
titoli

medesimi";

4) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: "4-bis Le  
garanzie,

reali e personali e di qualunque altra natura incluse le cessioni  
di

credito a scopo di garanzia che assistono le obbligazioni e i  
titoli

di debito possono essere costituite in favore dei sottoscrittori  
o

anche di un loro rappresentante che sara' legittimato a esercitare  
in

nome e per conto dei sottoscrittori tutti i diritti, sostanziali  
e

processuali, relativi alle garanzie medesime.

4-ter Le disposizioni di cui al presente articolo non  
pregiudicano

quanto previsto all'articolo 176, comma 12, del presente decreto  
in

relazione alla facolta' del contraente generale di  
emettere

obbligazioni secondo quanto ivi stabilito";

b) all'articolo 159:

1) al comma 1 dopo le parole: "gli enti finanziatori" sono  
inserite

le seguenti: "ivi inclusi i titolari di obbligazioni e  
titoli

similari emessi dal concessionario";

2) al comma 2-bis le parole: "di progetto costituite per"  
sono

eliminate e sono sostituite con le parole "titolari di";

c) All'articolo 160, comma 1, dopo le parole: "che finanziano"  
sono

inserite le seguenti: "o rifinanziano, a qualsiasi titolo,  
anche

tramite la sottoscrizione di obbligazioni e titoli similari,";  
dopo

le parole "beni mobili" sono inserite le seguenti: ", ivi inclusi  
i

crediti,".

d) All'articolo 160-ter, comma 6, al secondo periodo, dopo  
le

parole "Il contratto individua, anche a salvaguardia degli  
enti

finanziatori" sono inserite le seguenti: "e dei titolari di  
titoli

emessi ai sensi dell'articolo 157 del presente decreto".

2. All'articolo 2414-bis del codice civile e' aggiunto, in fine,  
il

seguito comma: "Le garanzie, reali e personali e di qualunque  
altra

natura e le cessioni di credito in garanzia, che assistono i  
titoli

obbligazionari possono essere costituite in favore dei  
sottoscrittori

delle obbligazioni o anche di un loro rappresentante che  
sara'

legittimato a esercitare in nome e per conto dei sottoscrittori  
tutti

i diritti, sostanziali e processuali, relativi alle  
garanzie

medesime.".

3. All'articolo 1 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.  
83,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  
134,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Le garanzie  
di

qualunque tipo, da chiunque e in qualsiasi momento prestate  
in

relazione alle emissioni di obbligazioni e titoli di debito da  
parte

delle societa' di cui all'articolo 157 del decreto legislativo  
12

aprile 2006, n. 163, nonché le relative eventuali  
surroghe,

sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni  
anche

parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in  
relazione

a tali emissioni, nonché i trasferimenti di garanzie  
anche

conseguenti alla cessione delle predette obbligazioni e titoli  
di

debito, sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie  
e

catastali in misura fissa di cui rispettivamente al decreto  
del

Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e al  
decreto

legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.".

b) il comma 4 e' abrogato.



Art. 14

(Norma overdesign)

1. Non possono essere richieste modifiche dei progetti delle opere

pubbliche rispondenti a standard tecnici che prescrivano livelli di

sicurezza superiori a quelli minimi definiti dal diritto europeo e

prescritti dagli Organi comunitari, senza che le stesse siano

accompagnate da una stima dei sovraccosti necessari e da una analisi

di sostenibilita' economica e finanziaria per il gestore

dell'infrastruttura, corredata da stime ragionevoli anche in termini

di relativi tempi di attuazione.

## Art. 15

(Fondo di servizio per la patrimonializzazione delle imprese)

1. Il Governo promuove l'istituzione di un Fondo privato di

servizio, di seguito Fondo, per il rilancio delle imprese industriali

italiane caratterizzate da equilibrio economico operativo, ma con

necessita' di adeguata patrimonializzazione.

2. La finalita' del Fondo e' il sostegno finanziario e patrimoniale

attraverso nuove risorse che favoriscano, tra l'altro, processi di

consolidamento industriale rivolgendosi alle imprese con un numero di

addetti non inferiore a 150 con prospettive di mercato.  
L'intervento

del Fondo sara' costituito da operazioni di patrimonializzazione al

servizio dello sviluppo operativo e dei piani di medio-termine.

3. Il Fondo sara' sottoscritto da investitori istituzionali e

professionali. e la sua operativita' e' subordinata alla dotazione

minima di 1 miliardo di euro sottoscritta da almeno tre investitori

partecipanti ciascuno in misura non inferiore al 5 per cento e non

superiore al 40 per cento e che dovranno rappresentare

complessivamente una quota pari ad almeno il 50 per cento del valore

totale dei "prestiti bancari alle imprese italiane non finanziarie",

quale risultante dall'ultima "Indagine sul credito bancario in

Italia" effettuata da Banca d'Italia.

4. Il Fondo ha durata decennale prorogabile e gli investimenti

hanno una durata di medio e lungo periodo. Il Fondo potrà altresì

investire in imprese oggetto di procedure di ristrutturazione

societarie e del debito.

5. La gestione del Fondo è affidata ad una società di gestione

del risparmio selezionata attraverso una procedura di evidenza

pubblica che verrà gestita dai sottoscrittori di cui al comma 3,

assicurando la massima partecipazione, la trasparenza e la non

discriminazione degli operatori iscritti all'albo di cui all'articolo

35 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, tenuto dalla

Banca d'Italia.

6. La procedura di evidenza pubblica deve in ogni caso prevedere

l'esclusione delle offerte che:

a) pur tenendo conto della tipologia d'investimento prevedano

remunerazioni di carattere speculativo;

b) prevedano un gestore del Fondo soggetto a partecipazione di

controllo o di maggioranza da parte di uno o piu' sottoscrittori del

Fondo;

c) non prevedano la presenza di un comitato di controllo con la

partecipazione di almeno un rappresentante per ogni sottoscrittore

che detenga una quota superiore al 5 per cento L'offerta tecnica deve

contenere la struttura organizzativa e remunerativa della società di

gestione del risparmio.

7. Il soggetto gestore del Fondo opera in situazione di completa

neutralità, imparzialità, indipendenza e terziarietà rispetto ai

sottoscrittori. Rende note in ogni caso ai beneficiari e al Ministero

dell'economia e delle finanze le operazioni nelle quali si trovi in

situazioni di conflitto di interesse.

8. Il soggetto gestore è tenuto a presentare annualmente al

Ministero dello sviluppo economico la relazione sull'operatività del

Fondo, comprensiva di una banca dati completa per singola operazione.

9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto

con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le

caratteristiche delle imprese beneficiarie dell'intervento del Fondo,

le caratteristiche della tipologia di investimento nel Fondo al fine

di evitare remunerazioni di carattere speculativo, le modalita'

organizzative del Fondo.

Art. 16

(Misure di agevolazioni per gli investimenti privati nelle strutture

ospedaliere)

1. Al fine di favorire la partecipazione di investimenti stranieri

per la realizzazione di strutture sanitarie, per la regione Sardegna,

con riferimento al carattere sperimentale dell'investimento straniero

da realizzarsi nell'ospedale di Olbia, ai fini del rispetto dei

parametri del numero di posti letto per mille abitanti, previsti

dall'articolo 15, comma 13, lettera c), del decreto-legge 6 luglio

2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto

2012, n. 135, per il periodo 2015-2017 non si tiene conto dei posti

letto accreditati in tale struttura. La regione Sardegna, in ogni

caso, assicura, mediante la trasmissione della necessaria



documentazione al competente Ministero della Salute,  
l'approvazione

di un programma di riorganizzazione della rete ospedaliera  
che

garantisca che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, i  
predetti

parametri siano rispettati includendo nel computo dei posti  
letto

anche quelli accreditati nella citata struttura.

2. Sempre in relazione al carattere sperimentale  
dell'investimento

nell'ospedale di Olbia e nelle more dell'adozione del  
provvedimento

di riorganizzazione della rete ospedaliera di cui al comma 1,  
la

regione Sardegna nel periodo 2015-2017 e' autorizzata ad  
incrementare

fino al 6% il tetto di incidenza della spesa per l'acquisto  
di

prestazioni sanitarie da soggetti privati di cui all' articolo  
15,

comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,  
con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La copertura  
di

tali maggiori oneri avviene annualmente all'interno del  
bilancio

regionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 836, della legge  
27

dicembre 2006, n. 296 .

## CAPO V MISURE PER IL RILANCIO DELL'EDILIZIA

### Art. 17

(Semplificazioni ed altre misure in materia edilizia)

1. Al fine di semplificare le procedure edilizie e ridurre  
gli

oneri a carico dei cittadini e delle imprese, nonché di assicurare

processi di sviluppo sostenibile, con particolare riguardo al

recupero del patrimonio edilizio esistente e alla riduzione del

consumo di suolo, al testo unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) all'articolo 3 (L), comma 1, lettera b):

1) le parole: "i volumi e le superfici delle singole unità"

immobiliari" sono sostituite dalle seguenti: "la volumetria

complessiva degli edifici";

2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono

ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento

delle unita' immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti

la variazione delle superfici delle singole unita' immobiliari

nonche' del carico urbanistico purché non sia modificata la

volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria

destinazione d' uso;"

b) dopo l'articolo 3 (L), e' inserito il seguente:

«Art.3 bis. (Interventi di conservazione) 1. Lo strumento

urbanistico individua gli edifici esistenti non piu' compatibili con

gli indirizzi della pianificazione. In tal caso  
l'amministrazione

comunale puo' favorire, in alternativa all'espropriazione,  
la

riqualificazione delle aree attraverso forme di  
compensazione

rispondenti al pubblico interesse e comunque  
rispettose

dell'imparzialita' e del buon andamento dell'azione  
amministrativa.

Nelle more dell'attuazione del piano, resta salva la facolta'  
del

proprietario di eseguire tutti gli interventi conservativi,  
ad

eccezione della demolizione e successiva ricostruzione  
non

giustificata da obiettive ed improrogabili ragioni di ordine  
statico

od igienico sanitario.»;

c) all'articolo 6 (L):

1) al comma 2:

a) alla lettera a), le parole da: ", non comportino", fino alla

fine della lettera, sono soppresse;

b) alla lettera e-bis), dopo le parole: "sulla superficie coperta

dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa," sono inserite le

seguenti: "sempre che non riguardino le parti strutturali,";

2) il comma 4, e' sostituito dal seguente:

"4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettere a) ed

e-bis), l'interessato trasmette all'amministrazione comunale la

comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico

abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilita', che i

lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai

regolamenti edilizi vigenti, nonché che non vi è interessamento

delle parti strutturali dell'edificio; la comunicazione contiene,

altresì, i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende

affidare la realizzazione dei lavori.";

3) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Riguardo agli interventi di cui al comma 2, la comunicazione di

inizio dei lavori è valida anche ai fini di cui all'articolo 17,

primo comma, lettera b), del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n.

652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n.

1249, ed è tempestivamente inoltrata da parte dell'amministrazione

comunale ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate.";

4) al comma 6, le lettere b) e c), sono sostituite dalla seguente:

"b) disciplinano con legge le modalita' per l'effettuazione dei

controlli.";

5) al comma 7 le parole: "ovvero la mancata trasmissione della

relazione tecnica, di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo" sono

sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 2, ovvero la mancata

comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori di cui al comma 4, ";

d) all'articolo 10 (L), comma 1, lettera c), le parole: "aumento di

unita' immobiliari, modifiche del volume, dei prospetti o delle

superfici," sono sostituite dalle seguenti: "modifiche della



volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti,";

e) all'articolo 14 (L):

1) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:

"1-bis. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di

ristrutturazione urbanistica, attuati anche in aree industriali

dismesse, e' ammessa la richiesta di permesso di costruire anche in

deroga alle destinazioni d'uso, previa deliberazione del Consiglio

comunale che ne attesta l'interesse pubblico.";

2) al comma 3, dopo la parola: "ed esecutivi," sono inserite le

seguenti: "nonche', nei casi di cui al comma 1-bis, le destinazioni

d'uso,";

f) all'articolo 15 (R):

1) al comma 2, la parola "esclusivamente" e' soppressa;

2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:

"2-bis. La proroga dei termini per l'inizio e l'ultimazione dei

lavori e' comunque accordata qualora i lavori non possano essere

iniziati o conclusi per iniziative dell'amministrazione o

dell'autorita' giudiziaria rivelatesi poi infondate.";

g) all'articolo 16 (L):

1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e fatte

salve le disposizioni concernenti gli interventi di trasformazione

urbana complessi di cui al comma 2-bis.";

2) al comma 2-bis e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  
"Fermo

restando quanto previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera g),  
del

decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, per gli interventi  
di

trasformazione urbana complessi, come definiti dall'allegato IV  
alla

Parte Seconda, numeri 7 e 8, del decreto legislativo 3 aprile  
2006,

n. 152, lo strumento attuativo prevede una modalita' alternativa  
in

base alla quale il contributo di cui al comma 1 e' dovuto  
solo

relativamente al costo di costruzione, da computarsi secondo  
le

modalita' di cui al presente articolo e le opere di  
urbanizzazione,

tenendo comunque conto dei parametri definiti ai sensi del comma  
4,

sono direttamente messe in carico all'operatore privato che ne  
resta

proprietario, assicurando che, nella fase negoziale, vengano definite

modalita' atte a garantire la corretta urbanizzazione,

infrastrutturazione ed insediabilita' degli interventi, la loro

sostenibilita' economico finanziaria, le finalita' di interesse

generale delle opere realizzate e dei relativi usi.";

3) al comma 4, dopo la lettera d), e' aggiunta la seguente:

"d-bis) alla differenziazione tra gli interventi al fine di

incentivare, in modo particolare nelle aree a maggiore densita' del

costruito, quelli di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3,

comma 1, lettera d), anziche' quelli di nuova costruzione.";

4) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  
",

secondo i parametri di cui al comma 4.";

5) al comma 10, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:  
"Al

fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio  
esistente,

per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui  
all'articolo

3, comma 1, lettera d), i comuni hanno comunque la facolta'  
di

deliberare che i costi di costruzione ad essi relativi  
siano

inferiori ai valori determinati per le nuove costruzioni.";

h) all'articolo 17 (L):

1) al comma 4, dopo le parole: "di proprieta' dello Stato",  
sono

inserite le seguenti: ", nonche' per gli interventi di  
manutenzione

straordinaria di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a),";

2) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: "4-bis. Al fine di

agevolare gli interventi di densificazione edilizia, per la

ristrutturazione, il recupero e il riuso degli immobili dismessi o in

via di dismissione, il contributo di costruzione e' ridotto in misura

non inferiore al venti per cento rispetto a quello previsto per le

nuove costruzioni. I comuni definiscono, entro novanta giorni

dall'entrata in vigore della presente disposizione, i criteri e le

modalita' applicative per l'applicazione della relativa riduzione.";

i) all'articolo 20 (R), il comma 7 e' sostituito dal seguente:

«7. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati nei soli casi

di progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione

del responsabile del procedimento.»;

1) al Capo III, Titolo II, Parte I la rubrica e' sostituita dalla

segunte: " SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' E DENUNCIA

DI INIZIO ATTIVITA'";

m) all'articolo 22 (L), sono apportate le seguenti modificazioni:

1) ai commi 1 e 2 le parole: "denuncia di inizio attivita'" sono

sostituite dalle seguenti: "segnalazione certificata di inizio

attivita'" e le parole "denunce di inizio attivita'" sono sostituite

dalle seguenti: "segnalazioni certificate di inizio attivita'";

2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:

"2-bis. Sono realizzabili mediante segnalazione certificata

d'inizio attivita' e comunicate a fine lavori con attestazione del

professionista, le varianti a permessi di costruire che non

configurano una variazione essenziale, a condizione che siano

conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo

l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla

normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di

tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle

altre normative di settore.";

n) dopo l'articolo 23-bis, e' inserito il seguente:

«Art. 23-ter

(Mutamento d'uso urbanisticamente rilevante)



1. Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali,

costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma

di utilizzo dell'immobile o della singola unita' immobiliare diversa

da quella originaria, ancorche' non accompagnata dall'esecuzione di

opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione

dell'immobile o dell'unita' immobiliare considerati ad una diversa

categoria funzionale tra quelle sotto elencate:

a) residenziale e turistico-ricettiva;

b) produttiva e direzionale;

c) commerciale;

d) rurale.

2. La destinazione d'uso di un fabbricato o di una unita'

immobiliare e' quella prevalente in termini di superficie utile.

3. Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali e degli

strumenti urbanistici comunali, il mutamento della destinazione d'uso

all'interno della stessa categoria funzionale e' sempre consentito.»;

o) all'articolo 24, comma 3, dopo le parole "il soggetto che ha

presentato" sono inserite le seguenti: "la segnalazione certificata

di inizio attivita' o";

p) all'articolo 25 (R), comma 5-ter, le parole: "per l'attuazione

delle disposizioni di cui al comma 5-bis e" sono soppresse;

q) dopo l'articolo 28, e' inserito il seguente:

"Art. 28-bis

(Permesso di costruire convenzionato)

1. Qualora le esigenze di urbanizzazione possano essere

soddisfatte, sotto il controllo del Comune, con una modalita'

semplificata, e' possibile il rilascio di un permesso di costruire

convenzionato.

2. La convenzione specifica gli obblighi, funzionali al

soddisfacimento di un interesse pubblico, che il soggetto attuatore

si assume ai fini di poter conseguire il rilascio del titolo

edilizio, il quale resta la fonte di regolamento degli interessi.

3. Sono, in particolare, soggetti alla stipula di convenzione:

a) la cessione di aree anche al fine dell'utilizzo di diritti

edificatori;

b) la realizzazione di opere di urbanizzazione fermo restando

quanto previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera g), del decreto

legislativo 12 aprile 2006, n.163;

c) le caratteristiche morfologiche degli interventi;

d) la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale.

4. La convenzione puo' prevedere modalita' di attuazione per

stralci funzionali, cui si collegano gli oneri e le opere di

urbanizzazione da eseguire e le relative garanzie.

5. Il termine di validita' del permesso di costruire convenzionato

puo' essere modulato in relazione agli stralci funzionali previsti

dalla convenzione.

6. Il procedimento di formazione del permesso di costruire

convenzionato e' quello previsto dal Capo II del Titolo II del

presente decreto. Alla convenzione si applica altresì la disciplina

dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.".

2. Le espressioni «denuncia di inizio attivita'» ovunque ricorra

nel decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ad

eccezione degli articoli 22, 23 e 24, comma 3, e' sostituita dalla

seguente: «segnalazione certificata di inizio attivita'».

3. Le regioni, con proprie leggi, assicurano l'attivazione del

potere sostitutivo allo scadere dei termini assegnati ai comuni  
per

l'adozione da parte degli stessi dei piani attuativi  
comunque

denominati in base alla normativa statale e regionale.

4. All'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, dopo  
il

sesto comma, e' inserito il seguente:

"L'attuazione degli interventi previsti nelle convenzioni di cui  
al

presente articolo ovvero degli accordi similari comunque  
denominati

dalla legislazione regionale, puo' avvenire per stralci funzionali  
e

per fasi e tempi distinti. In tal caso per ogni stralcio  
funzionale

nella convenzione saranno quantificati gli oneri di urbanizzazione  
o

le opere di urbanizzazione da realizzare e le relative  
garanzie

purche' l'attuazione parziale sia coerente con l'intera area  
oggetto

d'intervento."

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  
nuovi

o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### Art.18

(Liberalizzazione del mercato delle grandi locazioni ad uso  
non

abitativo)

1. Nell'articolo 79 della legge 27 luglio 1978, n. 392, dopo  
il

secondo comma, e' aggiunto il seguente:

«In deroga alle disposizioni del comma primo, nei contratti di

locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione,

anche se adibiti ad attivita' alberghiera, per i quali sia pattuito

un canone annuo superiore ad euro 150 mila, e' facolta' delle parti

concordare contrattualmente termini e condizioni in deroga alle

disposizioni della presente legge. I contratti di cui al periodo

precedente devono essere provati per iscritto.».

Art. 19

(Esenzione da ogni imposta degli accordi di riduzione dei canoni di



locazione)

1. La registrazione dell'atto con il quale le parti dispongono

esclusivamente la riduzione del canone di un contratto di locazione

ancora in essere e' esente dalle imposte di registro e di bollo.

Art. 20

(Misure per il rilancio del settore immobiliare)

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 119:

1) le parole: «del 51 per cento» sono sostituite dalle seguenti:

«del 60 per cento» e le parole: «il 35 per cento» sono sostituite

dalle seguenti: «il 25 per cento»;

2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il requisito

partecipativo del 25 per cento non si applica in ogni caso per le

societa' il cui capitale sia gia' quotato. Ove il requisito

partecipativo del 60 per cento venisse superato a seguito di

operazioni societarie straordinarie o sul mercato dei capitali il

regime speciale di cui al precedente periodo e' sospeso sino a quando

il suddetto requisito partecipativo non venga ristabilito nei limiti

imposti dalla presente norma.»;

b) dopo il comma 119 sono inseriti i seguenti:

«119-bis. I requisiti partecipativi di cui al comma 119 devono

essere verificati entro il primo periodo d'imposta per cui si

esercita l'opzione ai sensi del comma 120; in tal caso il regime

speciale esplica i propri effetti dall'inizio di detto periodo.

Tuttavia, per le società che al termine del primo periodo d'imposta

abbiano realizzato il solo requisito del 25 per cento e' consentito

di verificare l'ulteriore requisito partecipativo del 60 per cento

nei due esercizi successivi. In tal caso, il regime speciale previsto

dal comma 119 si applica a partire dall'inizio del periodo d'imposta

in cui detto requisito partecipativo viene verificato e fino ad

allora la societa' applica in via ordinaria l'imposta sul reddito

delle societa' e l'imposta regionale sulle attivita' produttive.

L'imposta d'ingresso di cui al comma 126, l'imposta sostitutiva sulle

plusvalenze da conferimento di cui al comma 137 e le imposte

ipotecarie e catastali di cui al comma 139 sono applicate,

rispettivamente dalla societa' che ha presentato l'opzione e dal

soggetto conferente, in via provvisoria fino al realizzarsi

dell'accesso al regime speciale. Se l'accesso al regime speciale non

si realizza, le suddette imposte sono rideterminate e dovute in via

ordinaria entro la fine del quarto periodo d'imposta successivo alla

presentazione dell'opzione. Le imposte corrisposte in via provvisoria

costituiscono credito d'imposta da scomputare ai sensi del decreto

legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

119-ter. Le SIIQ non costituiscono Organismi di investimento

collettivo del risparmio di cui al decreto legislativo 24 febbraio

1998, n. 58.»;

c) al comma 121:

1) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Agli stessi

effetti assumono rilevanza le quote di partecipazione nei fondi

immobiliari indicati nel comma 131 e i relativi proventi.»;

2) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «In caso di

alienazione degli immobili e dei diritti reali su immobili destinati

alla locazione, anche nel caso di loro classificazione tra le

attività correnti, ai fini della verifica del parametro reddituale

concorrono a formare i componenti positivi derivanti dallo

svolgimento di attività di locazione immobiliare soltanto le

eventuali plusvalenze realizzate».

d) al comma 122, le parole: «due esercizi» sono sostituite dalle

seguenti: «tre esercizi»;

e) al comma 123:

1) le parole: «l'85 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «il

70 per cento»;

2) al primo periodo, dopo la parola: «partecipazioni» sono inserite

le seguenti: «o di quote di partecipazione in fondi immobiliari di

cui al comma 131»;

f) dopo il comma 123 e' inserito il seguente:

«123-bis. Ai fini del comma 123, i proventi rivenienti dalle

plusvalenze nette realizzate su immobili destinati alla locazione

nonche' derivanti dalla cessione di partecipazioni in SIIQ e SIINQ o

di quote in fondi immobiliari di cui al comma 131, incluse nella

gestione esente ai sensi del comma 131, sono soggette all'obbligo di

distribuzione per il 50 per cento nei due esercizi successivi a

quello di realizzo.»;

g) al comma 127, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:  
«In

caso di alienazione degli immobili o dei diritti reali  
anteriormente

a tale termine, la differenza fra il valore normale  
assoggettato

all'imposta di cui ai commi 126 e 137 e il costo fiscale  
riconosciuto

prima dell'ingresso nel regime speciale, al netto delle quote  
di

ammortamento calcolate su tale costo, e' assoggettato ad  
imposizione

ordinaria e l'imposta sostitutiva proporzionalmente imputabile  
agli

immobili e ai diritti reali alienati costituisce credito  
d'imposta.»;

h) al comma 131, al secondo periodo, dopo le parole:  
«locazione

immobiliare svolta da tali societa'», e' aggiunto il  
seguente



periodo: «, ovvero le plusvalenze o minusvalenze relative a immobili

destinati alla locazione e a partecipazioni in SIIQ o SIINQ e i

proventi e le plusvalenze o minusvalenze relative a quote di

partecipazione a fondi comuni di investimento immobiliare istituiti

in Italia e disciplinati dal testo unico di cui al decreto

legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che investono almeno l'80 per

cento del valore delle attività in immobili, diritti reali

immobiliari, anche derivanti da rapporti concessori o da contratti di

locazione finanziaria su immobili a carattere traslativo, e in

partecipazioni in società immobiliari o in altri fondi immobiliari,

destinati alla locazione immobiliare, ivi inclusi i fondi destinati

all'investimento in beni immobili a prevalente utilizzo sociale,

ovvero in partecipazioni in SIIQ o SIINQ. Sui proventi di cui al

periodo precedente distribuiti dai predetti fondi immobiliari alle

SIIQ non si applica la ritenuta prevista dall'articolo 7, comma 2,

del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con

modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.»;

i) al comma 134:

1) al secondo periodo, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 2,

comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431», e' inserito il

seguente periodo: «, ivi inclusi i contratti di locazione relativi

agli alloggi sociali realizzati o recuperati in  
attuazione

dell'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112,  
convertito,

con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e  
dell'articolo

11 dell'Allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei  
Ministri

16 luglio 2009, pubblicato nella gazzetta ufficiale del 19  
agosto

2009, n.191; tale disposizione fa eccezione  
all'unificazione

dell'aliquota di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge  
24

aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge  
23

giugno 2014, n. 89»;

2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Per le distribuzioni eseguite nei confronti di soggetti  
non

residenti si applicano, sussistendone i presupposti, le convenzioni

per evitare la doppia imposizione sul reddito e a tal fine si applica

l'articolo 7, comma 3-bis, del decreto-legge 25 settembre 2001, n.

351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.

410».

1) al comma 141-bis, primo periodo, dopo le parole: «locazione

immobiliare» sono aggiunte le seguenti «, anche svolta mediante

partecipazioni in società' che abbiano optato per l'opzione congiunta

per il regime speciale di cui al comma 125, legge 27 dicembre 2006,

n. 296».

2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il

comma 140 sono inseriti i seguenti:

«140-bis. Il concambio eseguito dai fondi immobiliari istituiti e

disciplinati dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in sede

di liquidazione totale o parziale mediante assegnazione ai quotisti

di azioni di società' che abbiano optato per il regime di cui al

comma 119, ricevute a seguito di conferimento di immobili nelle

stesse società' non costituisce realizzo ai fini delle imposte sui

redditi in capo al quotista e alle azioni della SIIQ ricevute dagli

stessi quotisti e' attribuito il medesimo valore fiscale delle quote

del fondo. Per la SIIQ conferitaria, il valore di conferimento

iscritto in bilancio costituisce valore fiscalmente riconosciuto agli

effetti del comma 127. Qualora il conferimento di cui ai  
periodi

precedenti sia effettuato nei confronti di una SIIQ già  
esistente

non si applicano al fondo conferente gli obblighi di offerta  
pubblica

ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 24 febbraio  
1998,

n. 58, a condizione che il fondo stesso provveda  
all'assegnazione

delle azioni ai quotisti entro il termine di 30 giorni  
dall'acquisto.

140-ter. Ai conferimenti effettuati dai fondi immobiliari  
istituiti

e disciplinati dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58  
in

società', che abbiano optato per il regime speciale di cui al  
comma

119 e aventi ad oggetto una pluralità di immobili  
prevalentemente

locati, si applica l'articolo 2, terzo comma, lettera b), del decreto

del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. I predetti

conferimenti si considerano compresi, agli effetti delle imposte di

registro, ipotecaria e catastale, fra gli atti previsti nell'articolo

4, comma 1, lettera a), numero 3), della tariffa, parte I, allegata

al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.

131, nell'articolo 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni

concernenti le imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto

legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e nell' articolo 4 della tariffa

allegata al medesimo decreto legislativo n. 347 del 1990. Le  
cessioni

di azioni o quote effettuate nella fase di liquidazione di cui  
al

comma 140-bis, si considerano, ai fini dell' articolo 19-bis,  
comma

2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  
n.

633, operazioni che non formano oggetto dell'attivit  propria  
del

soggetto passivo.

140-quater. Il medesimo trattamento fiscale di cui al comma 140-  
ter

si applica alle assegnazioni che abbiano ad oggetto una pluralit   
di

immobili prevalentemente locati eseguite per la liquidazione  
delle

quote da fondi immobiliari istituiti e disciplinati dal  
decreto

legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, a societ  che abbiano  
optato



per il regime di cui al comma 119.».

3. All'onere derivante dal comma 1, lettera f), pari a 1,06 milioni

per l'anno 2014, 3,26 milioni per l'anno 2015, a 3,33 milioni per

l'anno 2016, a 3,38 milioni per l'anno 2017, a 4,17 milioni per

l'anno 2018, a 4,97 milioni per l'anno 2019, a 5,30 milioni per

l'anno 2020 e a 4,90 milioni a decorrere dall'anno 2021 si provvede

mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui

all'articolo 27, comma 10, sesto periodo, della legge 23 dicembre

1999, n. 488, e successive modificazioni.

4. All'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,

convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo del comma 18, sono aggiunte, in fine, le

parole: «nonche' dalle dichiarazioni di conformita' catastale

previste dall'articolo 19, commi 14 e 15, del decreto-legge 31 maggio

2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio

2010, n. 122»;

b) al primo periodo del comma 19, sono aggiunte, in fine, le

seguenti parole: «nonche' dalle dichiarazioni di conformita'

catastale previste dall'articolo 19, commi 14 e 15, del decreto-legge

31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30

luglio 2010, n. 122»;

c) dopo il comma 19 e' inserito il seguente comma 19-bis: «Nei casi

delle operazioni immobiliari di cui al presente articolo, e di quelle

di cui all'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005,

n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,

n. 248, l'attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 6

del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, puo' essere acquisito

successivamente agli atti di trasferimento e non si applica la

disposizione di cui al comma 3 del medesimo articolo 6.».

(Misure per l'incentivazione degli investimenti in abitazioni  
in

locazione)

1. Per l'acquisto, effettuato dal 1° gennaio 2014 al 31  
dicembre

2017, di unita' immobiliari a destinazione residenziale, di  
nuova

costruzione od oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia  
di

cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), del decreto del  
Presidente

della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, cedute da imprese  
di

costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative  
edilizie

o da quelle che hanno effettuato i predetti interventi  
e'

riconosciuta all'acquirente, persona fisica non esercente  
attivita'

commerciale, una deduzione dal reddito complessivo pari al 20 per

cento del prezzo di acquisto dell'immobile risultante dall'atto di

compravendita nel limite massimo complessivo di spesa di 300.000

euro.

2. La deduzione di cui al comma 1 spetta, nella medesima misura e

nel medesimo limite massimo complessivo, anche per le spese sostenute

dal contribuente persona fisica non esercente attività commerciale

per prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d'appalto, per la

costruzione di un'unità immobiliare a destinazione residenziale su

aree edificabili già possedute dal contribuente stesso prima

dell'inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti

edificatori. Ai fini della deduzione le predette spese di costruzione

sono attestate dall'impresa che esegue i lavori.

3. Fermo restando il limite massimo complessivo di 300.000 euro, la

deduzione spetta anche per l'acquisto o realizzazione di ulteriori

unita' immobiliari da destinare alla locazione.

4. La deduzione, spetta a condizione che:

a) l'unita' immobiliare acquistata o costruita su aree edificabili

gia' possedute dal contribuente prima dell'inizio dei lavori o sulle

quali sono gia' riconosciuti diritti edificatori sia destinata, entro

sei mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla

locazione per almeno otto anni e sempreche' tale periodo abbia

carattere continuativo, il diritto alla deduzione, tuttavia,  
non

viene meno se, per motivi non imputabili al locatore, il contratto  
di

locazione si risolve prima del decorso del suddetto periodo e  
ne

viene stipulato un altro entro un anno dalla data della  
suddetta

risoluzione del precedente contratto;

b) l'unita' immobiliare medesima sia a destinazione  
residenziale, e

non sia classificata o classificabile nelle categorie catastali  
A/1,

A/8 e A/9;

c) l'unita' immobiliare non sia ubicata nelle zone  
omogenee

classificate E, ai sensi del Decreto ministeriale 2 aprile 1968,  
n.

1444;

d) l'unita' immobiliare consegua prestazioni energetiche

certificate in classe A o B, ai sensi dell'allegato 4 delle Linee

Guida nazionali per la classificazione energetica degli edifici di

cui al Decreto Ministeriale 26 giugno 2009, ovvero ai sensi della

normativa regionale, laddove vigente;

e) il canone di locazione non sia superiore a quello definito ai

sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431,

ovvero a quello indicato nella convenzione di cui all'art. 18 del

decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero

a quello stabilito ai sensi dell'art. 3, comma 114, della legge 24

dicembre 2003, n. 350;



f) non sussistano rapporti di parentela entro il primo grado tra

locatore e locatario.

5. La deduzione e' ripartita in otto quote annuali di pari importo,

a partire dal periodo d'imposta nel quale avviene la stipula del

contratto di locazione e non e' cumulabile con altre agevolazioni

fiscali previste da altre disposizioni di legge per le medesime

spese.

6. Le ulteriori modalita' attuative del presente articolo sono

definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze.

7. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10,1 milioni

di euro per l'anno 2015, a 19,2 milioni di euro per l'anno 2016, a

31,6 milioni di euro per l'anno 2017, a 47,7 milioni di euro per

l'anno 2018, a 45,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 43,0 milioni

di euro per gli anni 2020 e 2021, a 43,6 milioni di euro per l'anno

2022, a 24,9 milioni di euro per l'anno 2023, a 13,9 milioni di euro

per l'anno 2024 e a 2,9 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede,

rispettivamente:

a) quanto a 10,1 milioni di euro per l'anno 2015, a 19,2 milioni di

euro per l'anno 2016, a 1,6 milioni di euro per l'anno 2017, a 27,7

milioni di euro per l'anno 2018, a 45,5 milioni di euro per l'anno

2019, a 43,0 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, a 43,6 milioni

di euro per l'anno 2022, a 24,9 milioni di euro per l'anno 2023, e  
a

13,9 milioni di euro per l'anno 2024 e a 2,9 milioni per l'anno  
2025

mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  
all'articolo

10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,  
convertito,

con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa  
al

Fondo per interventi strutturali di politica economica;

b) quanto a 30 milioni di euro per l'anno anni 2017 e quanto a  
20

milioni per l'anno 2018, mediante riduzione dell'autorizzazione  
di

spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28  
dicembre

1998, n.451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  
febbraio

1999, n. 40, e successive modificazioni."

Art. 22

(Conto termico)

1. Al fine di agevolare l'accessibilità di imprese, famiglie e

soggetti pubblici ai contributi per la produzione di energia termica

da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza energetica,

l'aggiornamento del sistema di incentivi di cui al comma 154

dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e' definito con

decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,

entro il 31 dicembre 2014, secondo criteri di semplificazione

procedurale, con possibilità' di utilizzo di modulistica

predeterminata e accessibilità' online, e perseguendo obiettivi di

diversificazione e innovazione tecnologica, in grado di favorire il

massimo accesso alle risorse già' definite ai sensi dell'articolo 28

del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28.

2. Entro il 31 dicembre 2015 il Ministero dello sviluppo economico

effettua, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela

del territorio e del mare, il monitoraggio dell'applicazione del

sistema di incentivi aggiornato di cui al comma 1 e, se del caso,

adotta entro i successivi 60 giorni un decreto correttivo, in grado

di dare la massima efficacia al sistema, relazionando alle competenti

Commissioni Parlamentari.

#### Art. 23

(Disciplina dei contratti di godimento in funzione della successiva

alienazione di immobili)

1. I contratti, diversi dalla locazione finanziaria, che prevedono

l'immediata concessione del godimento di un immobile, con diritto per

il conduttore di acquistarlo entro un termine determinato imputando

al corrispettivo del trasferimento la parte di canone indicata nel

contratto, sono trascritti ai sensi dell' articolo 2645-bis codice

civile. La trascrizione produce anche i medesimi effetti di quella di

cui all' articolo 2643, comma primo, numero 8) del codice civile.

2. Il contratto si risolve in caso di mancato pagamento, anche non

consecutivo, di un numero minimo di canoni, determinato dalle parti,

non inferiore ad un ventesimo del loro numero complessivo.

3. Ai contratti di cui al comma 1 si applicano gli articoli 2668,

quarto comma, 2775-bis e 2825-bis del codice civile. Il termine

triennale previsto dal comma terzo dell'articolo 2645-bis del codice

civile e' elevato a tutta la durata del contratto e comunque ad un

periodo non superiore a dieci anni. Si applicano altresì  
le

disposizioni degli articoli da 1002 a 1007 nonché degli  
articoli

1012 e 1013 del codice civile, in quanto compatibili. In caso  
di

inadempimento si applica l'articolo 2932 del codice civile.

4. Se il contratto di cui al comma 1 ha per oggetto  
un'abitazione,

il divieto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 20  
giugno

2005, n.122, opera fin dalla concessione del godimento.

5. In caso di risoluzione per inadempimento del concedente,  
lo

stesso deve restituire la parte dei canoni imputata al  
corrispettivo,

maggiorata degli interessi legali. In caso di risoluzione  
per

inadempimento del conduttore, il concedente ha diritto  
alla



restituzione dell'immobile ed acquisisce interamente i canoni  
a

titolo di indennita', se non e' stato diversamente convenuto  
nel

contratto.

6. In caso di fallimento del concedente il contratto  
prosegue,

fatta salva l'applicazione dell'articolo 67, comma 3, lettera c),  
del

regio decreto 16 marzo 1942, n.267, e successive modificazioni.  
In

caso di fallimento del conduttore, si applica l'articolo 72 del  
regio

decreto 16 marzo 1942, n.267, e successive modificazioni; se  
il

curatore si scioglie dal contratto, si applicano le disposizioni  
di

cui al comma 5.

7. Dopo l'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 28 marzo  
2014,

n.47, convertito con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014,  
n.80,

e' aggiunto il seguente: "5-bis. Le disposizioni del  
presente

articolo si applicano anche ai contratti di locazione con clausola  
di

trasferimento della proprieta' vincolante per ambedue le parti e  
di

vendita con riserva di proprieta', stipulati successivamente  
alla

data di entrata in vigore della presente disposizione.".

8. L'efficacia della disposizione di cui al comma 7 e'  
subordinata

al positivo perfezionamento della procedimento di  
autorizzazione

della Commissione Europea di cui all'articolo 107 del Trattato  
sul

Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), di cui e'  
data

comunicazione nella gazzetta ufficiale.

Art. 24

(Misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali

in materia di tutela e valorizzazione del territorio)

1. I Comuni possono definire i criteri e le condizioni per la

realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini

singoli e associati, purché individuati in relazione al territorio

da riqualificare.

Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione,

l'abbellimento di aree verdi, piazze o strade ed in genere la

valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano  
o

extraurbano. In relazione alla tipologia dei predetti interventi  
i

Comuni possono deliberare riduzioni o esenzioni di tributi  
inerenti

al tipo di attivita' posta in essere. L'esenzione e' concessa per  
un

periodo limitato, per specifici tributi e per attivita'  
individuate

dai Comuni, in ragione dell'esercizio sussidiario  
dell'attivita'

posta in essere.

Art. 25

(Misure urgenti di semplificazione amministrativa e di  
accelerazione

delle procedure in materia di patrimonio culturale)

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14-ter, dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente:

"8-bis. I termini di validita' di tutti i pareri, autorizzazioni,

concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati

acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, decorrono a far

data dall'adozione del provvedimento finale.";

b) all'articolo 14-quater, al comma 3, dopo le parole "rimessa

dall'amministrazione precedente alla deliberazione del Consiglio dei

Ministri, che" sono inserite le seguenti: "ha natura di atto di  
alta

amministrazione. Il Consiglio dei Ministri".

2. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014,  
n.

83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n.  
106,

e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con il  
medesimo

regolamento sono altresì individuate:

a) le tipologie di interventi per i quali  
l'autorizzazione

paesaggistica non e' richiesta, ai sensi dell'articolo 149  
del

medesimo Codice dei beni culturali e del paesaggio, sia  
nell'ambito

degli interventi di lieve entita' gia' compresi nell'allegato 1  
al

suddetto regolamento di cui all'articolo 146, comma 9,  
quarto

periodo, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, sia  
mediante

definizione di ulteriori interventi minori privi di  
rilevanza

paesaggistica;

b) le tipologie di intervento di lieve entita' che possano  
essere

regolate anche tramite accordi di collaborazione tra il Ministero,  
le

Regioni e gli enti locali, ai sensi dell'articolo 15 della legge  
7

agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con  
specifico

riguardo alle materie che coinvolgono competenze proprie  
delle

autonomie territoriali.

3. All'articolo 146, comma 9, del Codice dei beni culturali e  
del

paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  
e

successive modificazioni, il primo e il secondo periodo sono

soppressi e il terzo periodo e' sostituito dal seguente:  
"Decorsi

inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del

soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere,

l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di

autorizzazione.".

4. Al fine di assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla

procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui

all'articolo 96 del decreto legislativo 14 aprile 2006, n. 163, le

linee guida di cui al comma 6 del medesimo articolo sono stabilite

con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del



turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti, entro il 31 dicembre 2014.

## Art. 26

(Misure urgenti per la valorizzazione degli immobili demaniali

inutilizzati)

1. L'accordo di programma di cui al decreto legislativo 18 agosto

2000, n. 267, avente ad oggetto il recupero di immobili non

utilizzati del patrimonio immobiliare pubblico, costituisce variante

urbanistica. Allo scopo di individuare i contenuti dell'accordo di

programma, il Comune presenta un proprio progetto di recupero

dell'immobile anche attraverso il cambio di destinazione d'uso al

Ministero titolare del bene che e' tenuto a valutarlo salvo opponga

diversa ipotesi di utilizzo finanziata o in corso di finanziamento.

La variante urbanistica costituisce titolo per l'Agenzia del demanio

all'alienazione, alla concessione o alla costituzione del diritto di

superficie sull'immobile interessato.

2. Per gli immobili della Difesa, il Ministero della difesa

provvede a individuare, ai sensi del decreto legislativo 15 marzo

2010, n. 66, quelli da destinare alle medesime finalita' di cui al

comma 1. L'Agenzia del demanio e il Ministero della difesa effettuano

la prima individuazione degli immobili entro 45 giorni  
dall'entrata

in vigore della legge di conversione del presente decreto.  
Sono

esclusi dall'applicazione della presente disposizione gli  
immobili

per i quali e' stata accolta la domanda di trasferimento di  
cui

all'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013 n.  
69,

convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  
98,

nonche' quelli per i quali e' in corso la richiesta di riesame,  
per i

quali si continua ad applicare la disciplina ivi prevista fino  
al

trasferimento del bene all'ente richiedente ovvero alla sua  
rinuncia.

3. Entro 30 giorni dalla adozione dei provvedimenti  
di

individuazione di cui al comma 2, l'Agenzia del demanio e il

Ministero della difesa possono proporre all'amministrazione comunale,

un progetto di recupero dell'immobile a diversa destinazione

urbanistica, anche previa pubblicazione di un avviso di ricerca di

mercato per sollecitare la presentazione del progetto da parte di

privati.

4. L'accordo di programma avente ad oggetto il progetto di cui ai

commi precedenti, sottoscritto dall'amministrazione comunale

interessata, d'intesa con l'Agenzia del demanio ovvero con il

Ministero della difesa, costituisce variante di destinazione d'uso ai

sensi del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 da

concludere entro 90 giorni dal ricevimento della citata proposta.

Entro 30 giorni dalla sua conclusione l'accordo e' ratificato con

deliberazione del Consiglio comunale.

5. Le Regioni, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore

della legge di conversione del presente decreto, adottano le misure

necessarie a garantire, in base ai principi di proporzionalita',

adeguatezza, efficacia ed efficienza dell'azione della pubblica

amministrazione, nonche' per l'applicazione omogenea sul territorio

nazionale del presente articolo, le occorrenti semplificazioni

documentali e procedurali, relative anche alla pubblicazione degli

atti, per l'approvazione delle varianti urbanistiche e per

l'eventuale variazione di strumenti di pianificazione  
sovraordinati,

discendenti dagli accordi di programma di cui al comma 4.

6. Approvata la variante urbanistica, l'Agenzia del demanio,  
ovvero

il Ministero della difesa procedono, secondo le norme  
vigenti,

all'alienazione, alla concessione e alla costituzione del diritto  
di

superficie degli immobili.

7. Qualora non sia data attuazione all'accordo di programma, di  
cui

ai commi 1 e 4, nel termine di 90 giorni dalla sua conclusione,  
il

Ministro competente puo' proporre al Presidente del Consiglio  
dei

Ministri di nominare, previa diffida, un commissario ad acta  
che

provvede alle procedure necessarie per la variante urbanistica.  
Nel

caso di nomina del commissario ad acta non si applicano  
le

disposizioni di cui al comma 8.

8. A seguito della valorizzazione o alienazione degli immobili  
la

cui destinazione d'uso sia stata modificata anche ai sensi  
del

presente articolo, e' attribuita agli enti territoriali che  
hanno

contribuito, nei limiti delle loro rispettive competenze,  
alla

conclusione del procedimento, una quota parte dei proventi,  
secondo

modalita' determinate con decreto del Ministro della difesa,  
da

adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle  
finanze.

(Misure urgenti in materia di patrimonio dell'INAIL)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  
su

proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali  
da

adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del  
presente

decreto vengono individuate le opere di pubblica utilita'  
da

finanziare, in via d'urgenza, prioritariamente tra quelle in  
avanzato

stato di realizzazione, nell'ambito degli investimenti  
immobiliari

dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni  
sul

lavoro (INAIL), di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969,  
n.



153 e successive modificazioni.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'INAIL, fatti salvi gli

investimenti immobiliari già programmati, utilizza le risorse

autorizzate di cui al piano triennale degli investimenti immobiliari

2014-2016 previsto dal decreto del ministro dell'economia e delle

finanze 10 novembre 2010, emanato in attuazione dell'articolo 8,

comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e pubblicato nella

gazzetta ufficiale 17 gennaio 2011, n.12.

## CAPO VI MISURE URGENTI IN MATERIA DI PORTI E AEROPORTI

(Misure urgenti per migliorare la funzionalita' aeroportuale)

1. Per gli anni 2015, 2016 e 2017 le indennita' di volo previste

dalla legge o dal contratto collettivo non concorrono alla formazione

del reddito ai fini contributivi. Le medesime indennita' di cui al

periodo precedente concorrono alla determinazione della retribuzione

pensionabile nella misura del 50 per cento del loro ammontare.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 28 milioni di euro per

ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, si provvede, quanto a  
6

milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 mediante

riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7,  
comma

1, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n.250 come  
determinata

dalla Tabella C allegata alla legge 27 dicembre 2013, n. 147  
,

quanto a 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016  
e

2017 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di  
cui

all'articolo 11-decies del decreto-legge 30 settembre 2005, n.  
203,

convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n.  
248,

quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2015 e 4 milioni di euro  
per

l'anno 2016 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di  
cui

all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.  
282,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,

relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica,

quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2016 mediante riduzione

dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 616 della

legge 24 dicembre 2007, n. 244, con riferimento al fondo iscritto

nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti e quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2017 mediante

riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista di cui all'articolo

2, comma 3 del Decreto legge 28 dicembre 1998, n.451 convertito, con

modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, e successive

modificazioni.

3. Al comma 4 dell'articolo 5 della legge 5 maggio 1976, n. 324,  
e'

aggiunto, infine, il seguente periodo: "Tale diritto non e'  
dovuto

per i membri degli equipaggi delle compagnie aeree che, di base in  
un

determinato aeroporto, devono raggiungere un altro aeroporto  
per

prendere servizio (crew must go), sia per i membri degli  
equipaggi

delle compagnie aeree che hanno terminato il servizio in  
un

determinato aeroporto e che devono tornare in un altro  
aeroporto,

assegnato dalla compagnia di appartenenza quale propria  
base

operativa (crew returning to base), purché in possesso  
di

attestazione rilasciata dalla propria compagnia aerea che  
certifichi

che il viaggio e' effettuato per motivi di servizio."

4. Nel quadro delle attività volte alla razionalizzazione,

efficientamento e riduzione degli oneri a carico dello Stato per

l'espletamento dei servizi aeroportuali negli aeroporti civili ed in

quelli aperti al traffico civile, il servizio di pronto soccorso e'

assicurato con oneri a carico del gestore dell'aeroporto che ha

sottoscritto la convenzione con ENAC per la gestione totale dello

scalo.

5. In via transitoria gli oneri relativi al servizio di pronto

soccorso negli aeroporti a diretta gestione dello Stato rimangono a

carico del Ministero della salute fino a quando le previste

convenzioni per la gestione totale stipulate con l'ENAC non siano

approvate dai Ministeri competenti.

6. Per il periodo antecedente alla stipula della convenzione tra il

Ministero della Salute, l'ENAC e i gestori aeroportuali per lo

svolgimento del servizio di pronto soccorso aeroportuale, in tutti

gli aeroporti in cui il predetto servizio sia stato assicurato dal

Ministero della salute sulla base di apposita convenzione con la

Croce Rossa Italiana, secondo le modalita' di cui al decreto del

Ministro della sanita' e del Ministro dei trasporti 12 febbraio 1988,

pubblicato nella gazzetta ufficiale 7 giugno 1988, n.132, gli oneri

connessi allo svolgimento del servizio medesimo rimangono a carico

del bilancio del Ministero stesso.

7. Al fine di definire un livello uniforme nello svolgimento del

servizio sono elaborate a cura dell'ENAC, entro e non oltre il 31

ottobre 2014, apposite linee guida per i gestori aeroportuali con le

quali sono individuati i requisiti minimi del servizio di pronto

soccorso sanitario da assicurare negli aeroporti nazionali.

8. Al Codice della navigazione, approvato con Regio decreto 30

marzo 1942, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 691-bis, quarto comma, primo periodo, sopprimere le

parole: "se del caso" e, dopo le parole "del Ministero della difesa",

aggiungere le seguenti: "anche al fine di garantire un livello di

sicurezza della fornitura dei servizi di navigazione aerea



equivalente ai livelli previsti dalla normativa europea";

b) dopo l'articolo 733, e' inserito il seguente: "ART.733-bis

(Funzioni del personale addetto al comando alla guida e al pilotaggio

di aeromobili e del personale addetto alla fornitura dei servizi di

navigazione aerea per il traffico aereo generale). I compiti, le

attribuzioni e le relative procedure operative del personale di volo

di cui all'articolo 732, primo comma, lettera a), nonche' del

personale non di volo di cui all'articolo 733, primo comma, lettera

a), e del personale militare quando fornisce il servizio di

navigazione aerea per il traffico aereo generale, sono disciplinati

dalla normativa europea, nonche' dalla normativa tecnica nazionale

adottata dall'ENAC ai sensi degli articoli 687, primo comma, e 690,

primo e secondo comma, nonché dai manuali operativi dei fornitori di

servizi della navigazione aerea, dell'Aeronautica Militare e degli

operatori aerei.".

#### Art. 29

(Pianificazione strategica della portualità e della logistica)

1. Al fine di migliorare la competitività del sistema portuale e

logistico, di agevolare la crescita dei traffici e la promozione

dell'intermodalità nel traffico merci, anche in relazione alla

razionalizzazione, al riassetto e all'accorpamento delle  
Autorita'

portuali esistenti, da effettuare ai sensi della legge n. 84  
del

1994, e' adottato, con decreto del Presidente del Consiglio  
dei

ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e  
dei

trasporti, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge  
di

conversione del presente decreto-legge, previa deliberazione  
del

Consiglio dei Ministri, il piano strategico nazionale  
della

portualita' e della logistica.

2. Allo scopo di accelerare la realizzazione dei progetti  
inerenti

alla logistica portuale, entro trenta giorni dalla data di entrata  
in

vigore della legge di conversione del presente decreto, le  
Autorita'

portuali presentano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri un

resoconto degli interventi correlati a progetti in corso di

realizzazione o da intraprendere, corredato dai relativi cronoprogrammi e piani finanziari. La Presidenza del Consiglio dei

Ministri, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti, seleziona, entro i successivi sessanta giorni, gli

interventi ritenuti piu' urgenti sulla base delle proposte contenute

nei documenti presentati dalle Autorita' portuali, anche al fine di

valutarne l'inserimento nel piano strategico di cui al comma 1,

ovvero di valutare interventi sostitutivi. Resta fermo quanto

disposto dall'articolo 13, commi 4, 5, 6 e 7 del decreto legge  
23

dicembre 2013, n. 145 convertito con modificazioni, dalla legge  
21

febbraio 2014, n. 9 per i progetti volti al miglioramento  
della

competitivita' dei porti italiani per il recupero dei traffici  
anche

tra l'Europa e l'Oriente.

## CAPO VII MISURE URGENTI PER LE IMPRESE

### Art. 30

(Promozione straordinaria del Made in Italy e misure per  
l'attrazione

degli investimenti)

1. Al fine di ampliare il numero delle imprese, in particolare

piccole e medie, che operano nel mercato globale, espandere le quote

italiane del commercio internazionale, valorizzare l'immagine del

Made in Italy nel mondo, sostenere le iniziative di attrazione degli

investimenti esteri in Italia, il Ministro dello sviluppo economico

adotta con proprio decreto entro 60 giorni dalla data di entrata in

vigore del presente decreto, un Piano per la promozione straordinaria

del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia. Il

Piano di cui al presente comma e' adottato d'intesa con il Ministro

degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il

Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali  
con

riferimento alle azioni di cui al comma 2, lettere c), d), e), ed  
f),

rivolte alle imprese agricole e agroalimentari, nonche'  
alle

iniziative da adottare per la realizzazione delle suddette azioni.

2. Il Piano di cui al comma 1 prevede in particolare le  
seguenti

azioni con le relative dotazioni finanziarie:

a) iniziative straordinarie di formazione e informazione  
sulle

opportunità offerte dai mercati esteri alle imprese in  
particolare

piccole e medie;

b) supporto alle piu' rilevanti manifestazioni fieristiche  
italiane

di livello internazionale;

c) valorizzazione delle produzioni di eccellenza, in particolare

agricole e agroalimentari, e tutela all'estero dei marchi e delle

certificazioni di qualita' e di origine delle imprese e dei prodotti;

d) sostegno alla penetrazione dei prodotti italiani nei diversi

mercati, anche attraverso appositi accordi con le reti di

distribuzione;

e) realizzazione di un segno distintivo unico per le produzioni

agricole e agroalimentari al fine di favorirne la promozione

all'estero e durante l'Esposizione Universale 2015;

f) realizzazione di campagne di promozione strategica nei mercati

piu' rilevanti e di contrasto al fenomeno dell'Italian sounding;



g) sostegno all'utilizzo degli strumenti di e-commerce da parte

delle piccole e medie imprese;

h) realizzazione di tipologie promozionali innovative per

l'acquisizione e la fidelizzazione della domanda dei mercati esteri;

i) rafforzamento organizzativo delle micro, piccole e medie imprese

in particolare attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto

in forma di voucher;

l) sostegno ad iniziative di promozione delle opportunità di

investimento in Italia, nonché di accompagnamento e assistenza degli

investitori esteri in Italia.

3. L'ICE-Agenzia provvede all'attuazione del piano di cui al comma

1 nell'esercizio delle proprie competenze istituzionali e tenuto

conto delle intese raggiunte sulle azioni di cui al comma 2, lettere

c), d), e), ed f).

4. I contributi di cui alla lettera i), del comma 2, sono

destinati, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre

2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato

sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", per

l'acquisizione, tra l'altro, di figure

professionali specializzate nei processi di internazionalizzazione

al fine di realizzare attività di studio, progettazione e gestione

di processi e programmi su mercati esteri. Con decreto del Ministero

dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data

di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,

sono stabiliti i requisiti soggettivi, i criteri e le modalita' per

la concessione dei voucher.

5. Tramite apposita convenzione, da stipularsi tra il Ministero

dello sviluppo economico e l'ICE Agenzia sono definiti:

a) gli obiettivi attribuiti all'ICE-Agenzia per favorire

l'attrazione degli investimenti esteri, tenuto conto di quanto

previsto dall'articolo 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006,

n.296;

b) i risultati attesi;

c) le risorse finanziarie e il relativo utilizzo.

6. L'Agenzia ICE, svolge l'attivita' di attrazione degli

investimenti all'estero attraverso la propria rete estera che opera

nell'ambito delle Rappresentanze Diplomatiche e consolari Italiane.

7. Presso il Ministero dello sviluppo economico, e' istituito un

Comitato con il compito di coordinamento dell'attivita' in materia di

attrazione degli investimenti esteri, nonche' di favorire, ove

necessario, la sinergia tra le diverse amministrazioni centrali e

locali. Il Comitato e' composto da un rappresentante del Ministero

dello sviluppo economico, che lo presiede, da un rappresentante del

Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale,  
da

un rappresentante dl Ministro per la semplificazione e la  
pubblica

amministrazione e da un rappresentante della Conferenza  
permanente

per i rapporti tra lo Stato, Regioni e le province autonome di  
Trento

e di Bolzano. Il Comitato puo' essere integrato con i  
rappresentanti

delle amministrazioni centrali e territoriali di volta in  
volta

coinvolte nel progetto d'investimento. Ai componenti del Comitato  
non

sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o  
altri

emolumenti comunque denominati. Al funzionamento del Comitato di  
cui

al presente comma si provvede nei limiti delle risorse  
umane,

strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque

senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 35 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito

con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e' abrogato.

8. Il Ministro dello sviluppo economico d'intesa con il Ministro

delle politiche agricole alimentari e forestali presenta annualmente

al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del Piano e sui

risultati raggiunti.

9. La dotazione del Fondo per la promozione degli scambi e

l'internazionalizzazione delle imprese da assegnare all'Agenzia ICE

di cui all'articolo 14, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011,

n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,

n.111, come determinata nella Tabella C della legge di stabilita'

annuale e' destinata anche all'attrazione degli investimenti esteri.

#### Art. 31

(Misure per la riqualificazione degli esercizi alberghieri)

1. Al fine di diversificare l'offerta turistica e favorire gli

investimenti volti alla riqualificazione degli esercizi alberghieri

esistenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su

proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e del

turismo di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da

adottare previa intesa tra Governo, Regioni e Province autonome di

Trento e Bolzano, in sede di Conferenza Unificata ai sensi

dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sono

definite le condizioni di esercizio dei condhotel, intendendosi tali

gli esercizi alberghieri aperti al pubblico, a gestione unitaria,

composti da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune

o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed

eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in



forma integrata e complementare, in unita' abitative a destinazione

residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui

superficie non puo' superare il quaranta per cento della superficie

complessiva dei compendi immobiliari interessati.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì stabiliti i

criteri e le modalita' per la rimozione del vincolo di destinazione

alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri

esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota delle unita'

abitative a destinazione residenziale di cui al medesimo comma. In

ogni caso, il vincolo di destinazione puo' essere rimosso, su

richiesta del proprietario, solo previa restituzione di contributi e

agevolazioni pubbliche eventualmente percepiti ove lo svincolo

avvenga prima della scadenza del finanziamento agevolato.

3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

adeguano i propri ordinamenti a quanto disposto dal decreto di cui al

comma 1 entro un anno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta

Ufficiale. Restano ferme, in quanto compatibili con quanto disposto

dal presente articolo, le disposizioni di cui al decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri 13 settembre 2002, pubblicato

nella gazzetta ufficiale n.277, del 26 novembre 2002, recante il

recepimento dell'accordo fra lo Stato, le Regioni e le Province

autonome sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo

sviluppo del sistema turistico.

Art. 32

(Marina Resort e implementazione sistema telematico centrale  
nautica

da diporto)

1. Al fine di rilanciare le imprese della filiera nautica,  
dalla

data di entrata in vigore della legge di conversione del  
presente

decreto e fino al 31 dicembre 2014, le strutture organizzate per  
la

sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie  
unita'

da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente  
attrezzato,

secondo i requisiti stabiliti dal Ministero delle Infrastrutture e

dei Trasporti, sentito il Ministero dei beni e delle attività

culturali e del turismo, rientrano nelle strutture ricettive all'aria

aperta.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 2

milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante utilizzo delle

somme versate entro il 15 luglio 2014 all'entrata del bilancio dello

Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre

2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, non sono state riassegnate ai

pertinenti programmi e che sono acquisite, nel limite di 2 milioni di

euro, definitivamente al bilancio dello Stato.

3. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 217, dopo le parole: "Il sistema include" sono inserite

le seguenti: "l'ufficio di conservatoria centrale delle unita'

diporto";

b) al comma 219, dopo le parole: "lettere b) e c)" sono inserite le

seguenti: "e agli articoli 2, 15,16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,

25, 27, 29, 30, 31, 62, 63 e 65", dopo la parola: "registri", e'

inserita la seguente: ", uffici", e alla fine del periodo dopo la

parola: "amministrative", sono aggiunte le seguenti: ", anche

nell'intento di adeguare dette disposizioni al nuovo Sistema."

## CAPO VIII MISURE URGENTI IN MATERIA AMBIENTALE

### Art. 33

(Bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di  
rilevante

interesse nazionale - comprensorio Bagnoli - Coroglio)

1. Attengono alla tutela dell'ambiente di cui all'art. 117,  
secondo

comma, lettera s) della Costituzione nonché ai livelli  
essenziali

delle prestazioni di cui all'art. 117, secondo comma, lettera  
m)

della Costituzione le disposizioni finalizzate alla  
bonifica

ambientale e alla rigenerazione urbana delle aree di  
rilevante

interesse nazionale contenute nei commi seguenti, e tra queste,  
in

particolare, le disposizioni relative alla disciplina  
del

procedimento di bonifica, al trasferimento delle aree, nonché  
al

procedimento di formazione, approvazione e attuazione del  
programma

di riqualificazione ambientale e di rigenerazione urbana,  
finalizzato

al risanamento ambientale e alla riconversione delle aree dismesse  
e

dei beni immobili pubblici, al superamento del degrado urbanistico  
ed

edilizio, alla dotazione dei servizi personali e reali e dei  
servizi

a rete, alla garanzia della sicurezza urbana. Esse hanno  
l'obiettivo

prioritario di assicurare la programmazione, realizzazione e gestione

unitaria degli interventi di bonifica ambientale e di rigenerazione

urbana in tempi certi e brevi.

2. Sulla base dei principi di sussidiarietà ed adeguatezza le

funzioni amministrative relative al procedimento di cui ai seguenti

commi sono attribuite allo Stato per assicurarne l'esercizio

unitario, garantendo comunque la partecipazione degli enti

territoriali interessati alle determinazioni in materia di governo

del territorio, funzionali al perseguimento degli obiettivi di cui al

comma 1.

3. Le aree di rilevante interesse nazionale alle quali si applicano



le disposizioni del presente articolo sono individuate con

deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza

Stato-Regioni. Alla seduta del Consiglio dei Ministri partecipano i

Presidenti delle Regioni interessate. In relazione a ciascuna area di

interesse nazionale così individuata e' predisposto uno specifico

programma di risanamento ambientale e un documento di indirizzo

strategico per la rigenerazione urbana finalizzati, in particolare:

a) a individuare e realizzare i lavori di messa in sicurezza e

bonifica dell'area;

b) a definire gli indirizzi per la riqualificazione urbana

dell'area;

c) a valorizzare eventuali immobili di proprietà pubblica

meritevoli di salvaguardia e riqualificazione;

d) a localizzare e realizzare le opere infrastrutturali per il

potenziamento della rete stradale e dei trasporti pubblici, per i

collegamenti aerei e marittimi, per gli impianti di depurazione e le

opere di urbanizzazione primaria e secondaria funzionali agli

interventi pubblici e privati, e il relativo fabbisogno finanziario,

cui si fa fronte, per quanto riguarda la parte di competenza dello

Stato, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.

4. Alla formazione, approvazione e attuazione del programma di

risanamento ambientale e del documento di indirizzo strategico per la

rigenerazione urbana di cui al precedente comma 3, sono preposti un

Commissario straordinario del Governo e un Soggetto Attuatore, anche

ai fini dell'adozione di misure straordinarie di salvaguardia e

tutela ambientale. Il Commissario e il Soggetto attuatore procedono

anche in deroga agli articoli 252 e 252-bis del decreto legislativo

n. 152 del 2006, per i soli profili procedurali e non anche con

riguardo ai criteri, alle modalita' per lo svolgimento delle

operazioni necessarie per l'eliminazione delle sorgenti di

inquinamento e comunque per la riduzione delle sostanze inquinanti,

in armonia con i principi e le norme comunitarie.

5. Il Commissario straordinario del Governo e' nominato in

conformita' all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400,

sentito il Presidente della Regione interessata. Allo stesso sono

attribuiti compiti di coordinamento degli interventi infrastrutturali

d'interesse statale con quelli privati da effettuare nell'area di

rilevante interesse nazionale di cui al comma 1, nonche' i compiti di

cui ai commi successivi. Agli eventuali oneri del Commissario si fa

fronte nell'ambito delle risorse del bilancio della Presidenza del

Consiglio dei Ministri.

6. Il Soggetto Attuatore e' nominato con decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri nel rispetto dei principi europei di

trasparenza e di concorrenza. Ad esso compete l'elaborazione e

l'attuazione del programma di risanamento e rigenerazione di cui  
al

comma 3, con le risorse disponibili a legislazione vigente per  
la

parte pubblica. Lo stesso opera altresì come stazione appaltante  
per

l'affidamento dei lavori di bonifica ambientale e di  
realizzazione

delle opere infrastrutturali. In via straordinaria,  
per

l'espletamento di tutte le procedure ad evidenza pubblica di cui  
al

presente articolo i termini previsti dal decreto legislativo  
12

aprile 2006, n. 163, ad esclusione di quelli processuali,  
sono

dimezzati.

7. Al fine di conseguire celermente gli obiettivi di cui al  
comma

1, le aree di interesse nazionale di cui al medesimo comma  
sono

trasferite al Soggetto attuatore, secondo le modalita' stabilite dal

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6.

8. Il Soggetto Attuatore, entro il termine indicato nel decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6, trasmette al

Commissario straordinario di Governo la proposta di programma di

risanamento ambientale e rigenerazione urbana di cui al comma 3,

corredata dallo specifico progetto di bonifica degli interventi sulla

base dei dati dello stato di contaminazione del sito, dal

cronoprogramma di svolgimento dei lavori di cui all'articolo 242-bis

del decreto legislativo n. 152 del 2006, da uno studio di

fattibilità territoriale e ambientale, dalla valutazione ambientale

strategica (VAS) e dalla valutazione di impatto ambientale (VIA),

nonché da un piano economico-finanziario relativo alla

sostenibilità degli interventi previsti, contenente l'indicazione

delle fonti finanziarie pubbliche disponibili e dell'ulteriore

fabbisogno necessario alla realizzazione complessiva del programma.

La proposta di programma e il documento di indirizzo strategico

dovranno altresì contenere la previsione urbanistico-edilizia degli

interventi di demolizione e ricostruzione e di nuova edificazione e

mutamento di destinazione d'uso dei beni immobili, comprensivi di

eventuali premialita' edificatorie, la previsione delle opere

pubbliche o d'interesse pubblico di cui al comma 3 e di quelle che

abbiano ricaduta a favore della collettivita' locale anche fuori del

sito di riferimento, i tempi ed i modi di attuazione degli interventi

con particolare riferimento al rispetto del principio di concorrenza

e dell'evidenza pubblica e del possibile ricorso da parte delle

amministrazioni pubbliche interessate all'uso di modelli privatistici

e consensuali per finalita' di pubblico interesse.

9. Il Commissario straordinario di Governo, ricevuta la proposta di

cui al comma 8, convoca immediatamente una conferenza di servizi al

fine di ottenere tutti gli atti di assenso e di intesa da parte delle



amministrazioni competenti. La durata della conferenza, cui partecipa

altresi' il Soggetto Attuatore, non puo' superare il termine di 30

giorni dalla sua indizione, entro il quale devono essere altresi'

esaminati il progetto di bonifica, il cronoprogramma di svolgimento

dei lavori di cui all'art.242-bis del decreto legislativo n. 152 del

2006, la valutazione ambientale strategica e la valutazione di

impatto ambientale. Se la Conferenza non raggiunge un accordo entro

il termine predetto, provvede il Consiglio dei Ministri anche in

deroga alle vigenti previsioni di legge. Alla seduta del Consiglio

dei Ministri partecipa il Presidente della Regione interessata.

10. Il programma di rigenerazione urbana, da attuarsi con le

risorse disponibili a legislazione vigente, e' adottato dal

Commissario straordinario del Governo, entro 10 giorni dalla

conclusione della conferenza di servizi o dalla deliberazione del

Consiglio dei Ministri di cui al comma 9, ed e' approvato con decreto

del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio

dei Ministri. L'approvazione del programma sostituisce a tutti gli

effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i

nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione

vigente, fermo restando il riconoscimento degli oneri costruttivi in

favore delle amministrazioni interessate. Costituisce altresì'

variante urbanistica automatica e comporta dichiarazione di pubblica

utilita' delle opere e di urgenza e indifferibilita' dei lavori.  
Il

Commissario straordinario del Governo vigila sull'attuazione del

programma ed esercita i poteri sostitutivi previsti dal programma

medesimo.

11. Considerate le condizioni di estremo degrado ambientale in cui

versano le aree comprese nel comprensorio Bagnoli-Coroglio sito nel

Comune di Napoli, perimetrare ai sensi dell'art.114 della legge n.

388 del 2000 con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela

del territorio e del mare del 31 agosto 2001, le stesse sono

dichiarate con il presente provvedimento aree di rilevante interesse

nazionale per gli effetti di cui ai precedenti commi.

12. In riferimento al predetto comprensorio Bagnoli-Coroglio,  
con

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al  
comma

6 e' trasferita al Soggetto Attuatore, con oneri a carico  
del

medesimo, la proprieta' delle aree e degli immobili di cui  
e'

attualmente titolare la societa' Bagnoli Futura S.p.A. in stato  
di

fallimento. Il Soggetto Attuatore costituisce allo scopo una  
societa'

per azioni, il cui capitale azionario potra' essere aperto ad  
altri

soggetti che conferiranno ulteriori aree ed immobili limitrofi  
al

comprensorio di Bagnoli-Coroglio meritevoli di salvaguardia  
e

riqualificazione, previa autorizzazione del Commissario  
straordinario

del Governo. Alla procedura fallimentare della societa'  
Bagnoli

Futura S.p.A. e' riconosciuto dalla societa' costituita dal  
Soggetto

Attuatore un importo determinato sulla base del valore di  
mercato

delle aree e degli immobili trasferiti rilevato dall'Agenzia  
del

Demanio alla data del trasferimento della proprieta', che  
potra'

essere versato mediante azioni o altri strumenti finanziari  
emessi

dalla societa', il cui rimborso e' legato all'incasso delle  
somme

rivenienti dagli atti di disposizione delle aree e degli  
immobili

trasferiti, secondo le modalita' indicate con il decreto di  
nomina

del Soggetto Attuatore. La trascrizione del decreto di nomina  
del

Soggetto Attuatore produce gli effetti di cui all'articolo 2644,

secondo comma, del codice civile. Successivamente alla trascrizione

del decreto e alla consegna dei titoli, tutti i diritti relativi alle

aree e agli immobili trasferiti, ivi compresi quelli inerenti alla

procedura fallimentare della societa' Bagnoli Futura S.p.A., sono

estinti e le relative trascrizioni cancellate. La trascrizione del

decreto di nomina del Soggetto Attuatore e degli altri atti previsti

dal presente comma e conseguenti sono esenti da imposte di registro,

di bollo e da ogni altro onere ed imposta.

13. Per il comprensorio Bagnoli-Coroglio, il Soggetto Attuatore e

la societa' di cui al comma 12 partecipano alle procedure di

definizione e di approvazione del programma di rigenerazione urbana e

di bonifica ambientale, al fine di garantire la sostenibilita'

economica-finanziaria dell'operazione.

#### Art. 34

(Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per la

semplificazione delle procedure in materia di bonifica e messa in

sicurezza di siti contaminati. Misure urgenti per la realizzazione di

opere lineari realizzate nel corso di attivita' di messa in sicurezza

e di bonifica)

1. Al comma 1-bis dell'articolo 48 del decreto legislativo  
12

aprile 2006, n. 163, dopo le parole «ai sensi dell'articolo 62,  
comma

1», sono aggiunte le seguenti: «nonche' nei casi di bonifica e  
messa

in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta,  
Titolo

V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,».

2. All'articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  
163,

dopo il comma 1, e' inserito il seguente:

«1-bis. Il comma 1 non e' applicabile al requisito  
dell'iscrizione

all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all'articolo 212  
del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».

3. All'articolo 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  
163,



al comma 2, lettera c), dopo le parole: «nella misura strettamente

necessaria», sono inserite le seguenti: «, nei casi urgenti di

bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della

Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

, o».

4. All'articolo 70 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,

al comma 11, dopo le parole: «termini minimi previsti dal presente

articolo», sono inserite le seguenti: «, nonche' nei casi di bonifica

e messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta,

Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,»;

5. All'articolo 132 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera e), e' aggiunta la seguente: «e-bis)

nei casi di bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati ai

sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile

2006, n. 152.»;

b) al comma 3, dopo le parole: «siano contenuti entro un importo»,

sono aggiunte le seguenti: «non superiore al 20 per cento per i

lavori di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati,».

6. All'articolo 203 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,

al comma 3, dopo le parole «alle disposizioni di tutela di beni

culturali,» sono inserite le seguenti: «nonche' nei casi di bonifica

e messa in sicurezza di siti contaminati,».

7. Nei siti inquinati, nei quali sono in corso o non sono ancora

avviate attività di messa in sicurezza e di bonifica, possono essere

realizzati interventi e opere richiesti dalla normativa sulla

sicurezza nei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e

straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle

prescrizioni autorizzative, nonché opere lineari necessarie per

l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale,

altre opere lineari di pubblico interesse a condizione che detti

interventi e opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che

non pregiudicano né interferiscono con il completamento e

l'esecuzione della bonifica, ne' determinano rischi per la salute dei

lavoratori e degli altri fruitori dell'area.

8. Ai fini dell'applicazione del comma 1 sono rispettate le

seguenti procedure e modalita' di caratterizzazione, scavo e gestione

dei terreni movimentati:

a) nel caso in cui non sia stata ancora realizzata la

caratterizzazione dell'area oggetto dell'intervento, e' analizzato un

numero significativo di campioni di suolo e sottosuolo insaturo

prelevati da stazioni di misura rappresentative dell'estensione

dell'opera e del quadro ambientale conoscitivo. I punti di

campionamento e analisi devono interessare per ogni stazione il

campione di suolo superficiale, puntuale, il campione medio

rappresentativo del primo metro di profondita', il campione puntuale

del fondo scavo, nonche' eventuali livelli di terreno che presentino

evidenza organolettica di contaminazione. Il piano di dettaglio della

caratterizzazione, comprensivo della lista degli analiti da ricercare

e' concordato con l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente

territorialmente competente che si pronuncia entro il termine

perentorio di trenta giorni dalla richiesta del proponente,

eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in relazione alla

specificita' del sito e dell'intervento. Il proponente, trenta giorni

prima dell'avvio dei lavori, trasmette agli Enti interessati il Piano

di caratterizzazione definitivo, comprensivo del piano operativo

degli interventi previsti e di un dettagliato cronoprogramma con

l'indicazione della data di inizio dei lavori;

b) in presenza di attivita' di messa in sicurezza operativa gia' in

essere, il proponente, in alternativa alla caratterizzazione di cui

alla lettera a), previa comunicazione all'ARPA da effettuarsi con

almeno quindici giorni di anticipo, puo' avviare la realizzazione

degli interventi e delle opere. Al termine dei lavori, l'interessato

assicura il ripristino delle opere di messa in sicurezza operativa;

c) le attivita' di scavo sono effettuate con le precauzioni

necessarie a non aumentare i livelli di inquinamento delle matrici

ambientali interessate e, in particolare, delle acque sotterranee. Le

eventuali fonti attive di contaminazione, quali rifiuti o prodotto

libero, rilevate nel corso delle attività di scavo, sono rimosse e

gestite nel rispetto delle norme in materia di gestione rifiuti. I

terreni e i materiali provenienti dallo scavo sono gestiti nel

rispetto dei commi 3 e 4.

9. Il riutilizzo in situ dei materiali prodotti dagli scavi e'

sempre consentito se ne e' garantita la conformita' alle

concentrazioni soglia di contaminazione/valori di fondo.

10. I terreni non conformi alle concentrazioni soglia di

contaminazione/valori di fondo, ma inferiori alle concentrazioni

soglia di rischio, possono essere riutilizzati in situ con le

seguenti prescrizioni:

a) le concentrazioni soglia di rischio, all'esito dell'analisi di

rischio, sono preventivamente approvate dall'autorità ordinariamente

competente, mediante convocazione di apposita conferenza di servizi.

I terreni conformi alle concentrazioni soglia di rischio sono

riutilizzati nella medesima area assoggettata all'analisi di rischio;

b) qualora ai fini del calcolo delle concentrazioni soglia di

rischio non sia stato preso in considerazione il percorso di

lisciviazione in falda, l'utilizzo dei terreni scavati è consentito



solo se nell'area di riutilizzo sono attivi sistemi di  
barrieramento

fisico o idraulico di cui siano comprovate l'efficienza  
e

l'efficacia.

#### Art. 35

(Misure urgenti per l'individuazione e la realizzazione di  
impianti

di recupero di energia, dai rifiuti urbani e speciali,  
costituenti

infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  
del

presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri,  
su

proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  
e

del mare, individua, con proprio decreto, gli impianti di recupero  
di

energia e di smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, esistenti  
o

da realizzare per attuare un sistema integrato e moderno di  
gestione

di tali rifiuti atto a conseguire la sicurezza  
nazionale

nell'autosufficienza e superare le procedure di infrazione  
per

mancata attuazione delle norme europee di settore. Tali  
impianti,

individuati con finalita' di progressivo riequilibrio socio  
economico

fra le aree del territorio nazionale concorrono allo sviluppo  
della

raccolta differenziata e al riciclaggio mentre deprimono  
il

fabbisogno di discariche. Tali impianti di termotrattamento

costituiscono infrastrutture e insediamenti strategici di preminente

interesse nazionale ai fini della tutela della salute e

dell'ambiente.

2. Tutti gli impianti, sia esistenti che da realizzare, devono

essere autorizzati a saturazione del carico termico, come previsto

dall'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n.46. Entro 60

giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, per gli impianti

esistenti, le Autorita' competenti provvedono ad adeguare le

autorizzazioni integrate ambientali.

3. Tutti gli impianti di nuova realizzazione dovranno essere

realizzati conformemente alla classificazione di impianti di recupero

energetico di cui al punto R1 (nota 4), allegato C, del decreto

legislativo 3 aprile 2006 n.152.

4. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto,

per gli impianti esistenti, le Autorita' competenti provvedono a

verificare la sussistenza dei requisiti per la loro qualifica di

impianti di recupero energetico R1, revisionando in tal senso e nello

stesso termine, quando ne ricorrono le condizioni, le autorizzazioni

integrate ambientali.

5. Ai sensi del decreto legislativo n.152 del 2006 e successive

modificazioni non sussistendo vincoli di bacino per gli impianti di

recupero, negli stessi deve essere data priorit  al trattamento dei

rifiuti urbani prodotti nel territorio nazionale e a saturazione del

carico termico, devono essere trattati rifiuti speciali non

pericolosi o pericolosi a solo rischio sanitario, adeguando

coerentemente le autorizzazioni integrate ambientali alle presenti

disposizioni nei termini sopra stabiliti.

6. I termini previsti per l'espletamento delle procedure di

espropriazione per pubblica utilit , di valutazione di impatto

ambientale e di autorizzazione integrata ambientale degli impianti di

cui al comma 1, sono ridotti alla meta'. Se tali procedimenti sono in

corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono

ridotti della meta' i termini residui.

7. In caso di mancato rispetto dei termini di cui ai commi 2, 4,  
5

e 6 si applica il potere sostitutivo previsto dall'articolo 8  
della

legge 5 giugno 2003, n. 131.

## CAPO IX MISURE URGENTI IN MATERIA DI ENERGIA

### Art. 36

(Misure a favore degli interventi di sviluppo delle regioni per  
la

ricerca di idrocarburi)

1. All'articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n.  
183,

dopo la lettera n-sexies) e' aggiunta la seguente:

"n-septies) per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, delle  
spese

sostenute dalle regioni per la realizzazione degli interventi  
di

sviluppo dell'occupazione e delle attivita' economiche, di  
sviluppo

industriale e di miglioramento ambientale nonche' per  
il

finanziamento di strumenti della programmazione negoziata nelle  
aree

in cui si svolgono le ricerche e le coltivazioni di idrocarburi,  
per

gli importi stabiliti con decreto del Ministro dello  
sviluppo

economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  
finanze

da emanare entro il 31 luglio di ciascuno anno, sulla  
base

dell'ammontare delle maggiori entrate riscosse dalla  
Regione,

rivenienti dalla quota spettante alle stesse  
Regioni

dall'applicazione dell'articolo 20, commi 1 e 1-bis del  
decreto

legislativo 25 novembre 1996, n. 625, per gli anni 2015, 2016,  
2017

e 2018 nel limite delle aliquote di prodotto relative  
alle

produzioni incrementalmente realizzate negli anni 2014, 2015, 2016 e  
2017

rispetto all'anno 2013.".

2. Con la legge di stabilita' per il 2015 e' definito per  
le

Regioni, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica,  
il

limite della esclusione dal patto di stabilita' interno delle  
spese

in conto capitale finanziate con le entrate delle aliquote  
di

prodotto di cui all'articolo 20, commi 1 e 1-bis, del  
decreto



legislativo 25 novembre 1996, n. 625.

Art. 37

(Misure urgenti per l'approvvigionamento e il trasporto del gas

naturale)

1. Al fine di aumentare la sicurezza delle forniture di gas al

sistema italiano ed europeo del gas naturale, anche in considerazione

delle situazioni di crisi internazionali esistenti, i gasdotti di

importazione di gas dall'estero, i terminali di rigassificazione di

GNL, gli stoccaggi di gas naturale e le infrastrutture della rete

nazionale di trasporto del gas naturale, incluse le operazioni

preparatorie necessarie alla redazioni dei progetti e le relative

opere connesse rivestono carattere di interesse strategico e

costituiscono una priorit  a carattere nazionale e sono di pubblica

utilit , nonch  indifferibili e urgenti ai sensi del decreto del

Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.327.

2. Per i fini di cui al comma 1, sono apportate le seguenti

modificazioni alle normative vigenti:

a) all'articolo 52-quinquies, comma 2, primo periodo, del decreto

del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.327, dopo le parole

"appartenenti alla rete nazionale dei gasdotti di cui all'articolo  
9

del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164," sono inserite  
le

parole: "per i gasdotti di approvvigionamento di gas dall'estero e  
le

opere accessorie," e in fine allo stesso primo periodo sono  
aggiunte

le parole: "e dei piani di gestione e tutela del territorio  
comunque

denominati";

b) all'articolo 52 quinquies, comma 2, secondo periodo, del  
decreto

del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.327, dopo le  
parole

"urbanistici ed edilizi" sono inserite le seguenti:  
"nonche'

paesaggistici";

c) all'articolo 52-quinquies, comma 2, del decreto del  
Presidente

della Repubblica 8 giugno 2001, n.327, il quinto periodo  
e'

sostituito dal seguente: "I soggetti titolari o gestori di beni

demaniali, di aree demaniali marittime e lacuali, fiumi, torrenti,

canali, miniere e foreste demaniali, strade pubbliche, aeroporti,

ferrovie, funicolari, teleferiche, e impianti similari, linee di

telecomunicazione di pubblico servizio, linee elettriche, che siano

interessati dal passaggio di gasdotti della rete nazionale di

trasporto o da gasdotti di importazione di gas dall'estero,

partecipano al procedimento di autorizzazione alla costruzione e in

tale ambito sono tenuti ad indicare le modalita' di attraversamento

degli impianti ed aree interferenti. Qualora tali modalita' non siano

indicate entro i termini di conclusione del procedimento, il  
soggetto

richiedente l'autorizzazione alla costruzione dei gasdotti entro  
i

successivi trenta giorni propone direttamente ai soggetti  
sopra

indicati le modalita' di attraversamento, che, trascorsi  
ulteriori

trenta giorni senza osservazioni, si intendono comunque  
assentite

definitivamente e approvate con il decreto di autorizzazione  
alla

costruzione.";

d) all'Allegato XII, punto 2), Parte II, del decreto legislativo  
3

aprile 2006, n.152, sono aggiunte in fine le parole "nonche'  
quelli

facenti parte della rete nazionale dei gasdotti con potenza  
termica

di almeno 50 MW".

3. Ai fini di cui al comma 1 e, in particolare, per accrescere la

risposta del sistema nazionale degli stoccaggi in termini di punta di

erogazione, l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il servizio

idrico, a decorrere dal periodo di regolazione che inizia dal 2015,

in accordo alle previsioni, anche quantitative, contenute nelle

disposizioni emanate in applicazione dell'articolo 3 del decreto

legislativo 1° giugno 2011, n.93, stabilisce meccanismi tariffari

incentivanti gli investimenti per lo sviluppo di ulteriori

prestazioni di punta effettuati a decorrere dal 2015, privilegiando

gli sviluppi contraddistinti da un alto rapporto tra prestazioni di

punta e volume di stoccaggio e minimizzando i costi ricadenti sul

sistema nazionale del gas.

#### Art. 38

(Misure per la valorizzazione delle risorse energetiche nazionali)

1. Al fine di valorizzare le risorse energetiche nazionali e

garantire la sicurezza degli approvvigionamenti del Paese, le

attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e

quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale rivestono carattere

di interesse strategico e sono di pubblica utilita', urgenti  
e

indifferibili. I relativi decreti autorizzativi comprendono  
pertanto

la dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed  
urgenza

dell'opera e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio  
dei

beni in essa compresi, conformemente al decreto del Presidente  
della

Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico  
delle

disposizioni legislative e regolamentari in materia di  
espropriazione

per pubblica utilita'.

2. Qualora le opere di cui al comma 1 comportino variazione  
degli

strumenti urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione ha effetto  
di

variante urbanistica.



3. Al punto 7) dell'Allegato II alla Parte II del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole "coltivazione di

idrocarburi" sono inserite le seguenti: "sulla terraferma e".

4. Per i procedimenti di valutazione di impatto ambientale in corso

presso le Regioni alla data di entrata in vigore del presente

decreto, relativi alla prospezione, ricerca e coltivazione di

idrocarburi, la Regione presso la quale e' stato avviato il

procedimento, conclude lo stesso entro il 31 dicembre 2014.  
Decorso

inutilmente tale termine la Regione trasmette la relativa

documentazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare per i seguiti istruttori di competenza, dandone

notizia al Ministero dello sviluppo economico.

5. Le attivita' di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e

gassosi di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, sono svolte a seguito

del rilascio di un titolo concessorio unico, sulla base di un

programma generale di lavori articolato in una prima fase di ricerca,

per la durata di sei anni, prorogabile due volte per un periodo di

tre anni nel caso sia necessario completare le opere di ricerca, a

seguito della quale, in caso di rinvenimento di un giacimento

riconosciuto tecnicamente ed economicamente coltivabile da parte del

Ministero dello sviluppo economico, seguono la fase di coltivazione,

per la durata di trenta anni, da prorogare per una o piu' volte per

un periodo di dieci anni ove siano stati adempiuti gli obblighi

derivanti dal decreto di concessione e il giacimento risulti ancora

coltivabile, e quella di ripristino finale.

6. Il titolo concessorio unico di cui al comma 5 e' accordato:

a) con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentite la

Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie e le Sezioni

territoriali dell'Ufficio nazionale minerario idrocarburi e

georisorse d'intesa, per le attivita' da svolgere in terraferma, con

la regione o la provincia autonoma di Trento o di Bolzano

territorialmente interessata;

b) a seguito di un procedimento unico svolto nel termine di

centottanta giorni tramite apposita conferenza di servizi, nel cui

ambito e' svolta anche la valutazione ambientale strategica del

programma complessivo dei lavori;

c) a soggetti che dispongono di capacita' tecnica, economica ed

organizzativa ed offrono garanzie adeguate alla esecuzione e

realizzazione dei programmi presentati e con sede sociale in Italia o

in altri Stati membri dell'Unione europea e, a condizioni di

reciprocita', a soggetti di altri Paesi.

Le attivita' di perforazione e di realizzazione degli impianti di

sviluppo sono soggette a VIA e ad autorizzazione di sicurezza, svolte

secondo le procedure stabilite dalla legge entro 60 giorni dalla

presentazione delle domande.

7. Con disciplinare tipo, adottato con decreto del Ministero dello

sviluppo economico, sono stabilite, entro centoottanta giorni

dall'entrata in vigore del presente decreto, le modalita' di

conferimento del titolo concessorio unico di cui al comma 5, nonche'

le modalita' di esercizio delle relative attivita'.

8. I commi 5 e 6 si applicano, su istanza del titolare o del

richiedente, da presentare entro 90 giorni dall'entrata in vigore

della presente decreto, anche ai titoli vigenti e ai procedimenti in

corso.

9. All'articolo 10 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, dopo il comma

3 e' aggiunto il seguente:

"3-bis. Al fine di effettuare e verificare gli studi previsti

dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con

l'impiego di nuove tecnologie disponibili per la tutela ambientale e

la valorizzazione delle risorse nello svolgimento dell'attivita'

mineraria, la procedura definita nel presente articolo si applica, ai

titoli minerari e ai procedimenti di conferimento ricadenti nelle

aree di cui all'articolo 4, comma 1.".

10. All'articolo 8 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Al fine di tutelare le risorse nazionali di idrocarburi  
in

mare localizzate in ambiti posti in prossimità delle aree di  
altri

Paesi rivieraschi oggetto di attività di ricerca e coltivazione  
di

idrocarburi, per assicurare il relativo gettito fiscale allo Stato  
e

al fine di valorizzare e provare in campo l'utilizzo delle  
migliori

tecnologie nello svolgimento dell'attività mineraria, il  
Ministero

dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero  
dell'ambiente

e della tutela del territorio e del mare, sentite le  
Regioni

interessate, può autorizzare, per un periodo non superiore a  
cinque

anni, progetti sperimentali di coltivazione di giacimenti. I  
progetti

sono corredati sia da un'analisi tecnico-scientifica che dimostri

l'assenza di effetti di subsidenza dell'attivit  sulla costa,

sull'equilibrio dell'ecosistema e sugli insediamenti antropici e sia

dai relativi progetti e programmi dettagliati di monitoraggio e

verifica, da condurre sotto il controllo del Ministero dello sviluppo

economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

e del mare. Ove nel corso delle attivita' di verifica vengano

accertati fenomeni di subsidenza sulla costa determinati

dall'attivit , il programma dei lavori e' interrotto e

l'autorizzazione alla sperimentazione decade. Qualora al termine del



periodo di validita' dell'autorizzazione venga accertato  
che

l'attivita' e' stata condotta senza effetti di  
subsidenza

dell'attivita' sulla costa, nonche' sull'equilibrio  
dell'ecosistema e

sugli insediamenti antropici, il periodo di sperimentazione  
puo'

essere prorogato per ulteriori cinque anni, applicando le  
medesime

procedure di controllo.

1-ter. Nel caso di attivita' di cui al comma 1-bis, ai  
territori

costieri si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 5,  
della

legge n.239 del 2004 e successive modificazioni." .

11. Al comma 82-sexies, dell'articolo 1 della legge 23 agosto  
2004,

n. 239, dopo le parole "compresa la perforazione", sono aggiunte  
le

parole "e la reiniezione delle acque di strato o della  
frazione

gassosa estratta in giacimento"

Art. 39

(Revisione degli incentivi per i veicoli a basse  
emissioni

complessive)

1. Al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure  
urgenti

per la crescita del Paese, convertito, con modificazioni, dalla  
legge

7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 17-bis, il comma 2, lettera c), e' sostituito  
dal

seguinte:

"c) per veicoli, di cui all'articolo 47, comma 1, lettere e), f), g)

ed n) del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile

1992, n. 285, e successive modificazioni, appartenenti alle categorie

M1, N1, L comprensivo delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e,

L7e di cui al comma 2 del medesimo articolo 47, nonché quelli di cui

all'articolo 54, comma 1, lettere a), c), d), f) e g) del medesimo

codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992;"

b) all'articolo 17-decies, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, dopo le parole: "anche in locazione finanziaria" e

prima delle parole: "un veicolo" sono inserite le seguenti:  
"e

immatricolano", e le parole: "da almeno dodici mesi" sono soppresse;

2) al comma 1, lettera a), le parole "20 per cento" sono sostituite

dalle seguenti "fino al 20 per cento";

3) al comma 1, lettera b) le parole "15 per cento" sono sostituite

dalle seguenti "fino al 15 per cento";

4) al comma 1, lettera c) le parole "20 per cento" sono sostituite

dalle seguenti "fino al 20 per cento";

5) al comma 1, lettera d) le parole "15 per cento" sono sostituite

dalle seguenti "fino al 15 per cento";

6) al comma 1, lettera e) le parole "20 per cento" sono sostituite

dalle seguenti "fino al 20 per cento";

7) al comma 1, lettera f) le parole "15 per cento" sono sostituite

dalle seguenti "fino al 15 per cento";

8) al comma 2, l'alinea e' sostituito dal seguente: "Il contributo

spetta per i veicoli acquistati e immatricolati a partire dalla data

di operativita' della piattaforma di prenotazione dei contributi,

resa nota per gli anni 2014 e 2015 sul sito web [www.bec.mise.gov.it](http://www.bec.mise.gov.it),

e fino al 31 dicembre 2015 a condizione che:";

9) al comma 2, lettera c), le parole "e risulti immatricolato

almeno dieci anni prima della data di acquisto del veicolo nuovo di

cui alla lettera b);" sono soppresse;

10) al comma 2, lettera d) le parole "da almeno dodici mesi dalla

data di acquisto del veicolo nuovo di cui alla lettera b),"  
sono

soppresse;

c) all'articolo 17-undecies, comma 2, lettere a) e b) le  
parole

"esclusivamente come beni strumentali nell'attivit   
propria

dell'impresa" sono sostituite dalle seguenti parole "come  
beni

strumentali nell'attivit  propria dell'impresa o dati in  
uso

promiscuo ai dipendenti".

## CAPO X

(MISURE FINANZIARIE IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA ED  
ULTERIORI DISPOSIZIONI FINANZIARIE PER GLI ENTI TERRITORIALI)

Art. 40

(Rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga)

1. In considerazione della necessita' di assicurare una adeguata

tutela del reddito dei lavoratori in modo tale da garantire il

perseguimento della coesione sociale, il Fondo sociale per

l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1,

lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,

con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' incrementato

di 728 milioni di euro per l'anno 2014, ai fini del finanziamento

degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi

64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive

modificazioni e integrazioni. La dotazione di cui all'articolo 1,

comma 12, lettera b), del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76,

convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, e'

incrementata di 70 milioni di euro per l'anno 2015.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede

mediante i seguenti interventi:

a) riduzione pari a 150 milioni per l'anno 2014 e 70 milioni di

euro per il 2015 della dotazione di cui all'articolo 1, comma 12,

lettera a), del decreto-legge n. 76 del 2013;

b) riduzione pari a 70 milioni di euro per l'anno 2014 della

dotazione di cui all'articolo 1, comma 12, lettera b), del

decreto-legge n. 76 del 2013;



c) riduzione pari a 11.757.411 di euro per il 2014, del Fondo per

il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini

quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne,

di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011,

n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,

n. 214;

d) versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte

dell'Inps, di 292.343.544 euro a valere sulle risorse derivanti

dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21

dicembre 1978, n. 845, per l'anno 2014; tali risorse gravano per un

importo massimo di 200 milioni di euro sulla quota inoptata e per la

restante parte sulle quote destinate ai fondi interprofessionali per

la formazione continua;

e) in luogo di quanto previsto all'articolo 2, comma 2, del decreto

del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 dicembre 2012,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, utilizzo

delle risorse finanziarie stanziata, per l'anno 2012, ai fini

dell'attribuzione degli sgravi contributivi sulle retribuzioni

previste dalla contrattazione di secondo livello, di cui all'articolo

1, commi 67 e 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e rimaste

inutilizzate, pari a 103.899.045 euro, le quali sono appositamente

riversate all'entrata del bilancio dello Stato;

f) riduzione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014, del Fondo

di cui all'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 68, della legge 24

dicembre 2007, n. 247 e successive modificazioni, con conseguente

rideterminazione dello stesso Fondo nell'importo di 557 milioni di

euro per l'anno 2014 medesimo;

g) per 50 milioni di euro mediante utilizzo delle somme versate

all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148,

comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che restano acquisite

al bilancio dello Stato.

3. Le somme di cui all'articolo 1, comma 12, lettere a) e b), del

decreto-legge n. 76 del 2013 non sono ulteriormente suddivise tra le

regioni. All'articolo 1, comma 12, lettera b), del decreto-legge n.76

del 2013, le parole "ripartiti tra le Regioni sulla base dei criteri

di riparto dei Fondi strutturali" sono abrogate

4. Al fine di completare l'erogazione dei trattamenti di competenza

dell'anno 2013, il limite di spesa di cui all'articolo 3, comma 17,

della legge 28 giugno 2012, n. 92, per il medesimo anno e'

incrementato di 8 milioni di euro a carico del Fondo per

l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera

a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

5. All'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,

le parole ", per l'anno 2013," sono soppresse.

6. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non

previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di

contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del

decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,

dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni e'

incrementato di 151,2 milioni di euro per l'anno 2014 e di 20 milioni

di euro per ciascuno degli anni del triennio 2015-2017.

(Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale  
nella

regione Calabria e Regione Campania)

1. Al fine di consentire la rimozione dello squilibrio  
finanziario

derivante dagli oneri relativi all'esercizio 2013 posti a carico  
del

bilancio della regione e concernenti i servizi di trasporto  
pubblico

regionale e locale, nonché di assicurare per il biennio 2014-2015  
un

contributo straordinario per la copertura dei costi del sistema  
di

mobilità regionale di trasporto pubblico locale, la regione  
Calabria

è autorizzata ad utilizzare le risorse ad essa assegnate a  
valere

sul Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo  
di

programmazione 2007-2013 nel limite massimo di 40 milioni di euro per

il 2014, di cui 20 milioni a copertura degli oneri relativi

all'esercizio 2013, e di 20 milioni di euro per il 2015, a condizione

che vengano implementate le misure che la regione deve attuare ai

sensi dell'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per

un piu' rapido raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei costi

rispetto ai ricavi effettivi, in linea con quanto stabilito con il

decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422. A tal fine la regione

Calabria integra, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore

del presente decreto, il piano di riprogrammazione di cui al comma 4

del medesimo articolo 16-bis, da approvare con decreto del Ministro

delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze.

2. Il piano di cui al comma 1 deve prevedere il contenimento dei

corrispettivi a treno/km prodotti, attuato tramite iniziative di

razionalizzazione dell'offerta e riqualificazione dei servizi, misure

di efficientamento coerenti, per il servizio ferroviario, con i

corrispettivi medi a treno/km registrati nelle regioni, e, per il

servizio su gomma, un corrispettivo medio a bus/km che rispecchi la

media rilevata nelle principali regioni italiane. Il piano deve



altresi' prevedere la fissazione di tariffe che tengano conto della

tariffa media applicata a livello nazionale per passeggero/km, ed

inoltre un rapporto tra ricavi da traffico e corrispettivo da regione

non inferiore al 20 per cento. Il piano deve dimostrare che, stanti

le misure di efficientamento adottate e tenuti fermi gli standard di

qualita', la prosecuzione nell'erogazione del servizio di trasporto

pubblico locale dall'anno 2016 avvenga senza ulteriori contributi

straordinari. Per l'erogazione del contributo straordinario di cui al

comma 1 relativo alle annualita' 2014 e 2015, la regione Calabria

deve dimostrare l'effettiva attuazione delle misure previste in

termini di diminuzione del corrispettivo necessario a garantire

l'erogazione del servizio per le rispettive annualità'.

3. Le risorse sono rese disponibili, entro il predetto limite di 60

milioni di euro complessivi, previa rimodulazione degli interventi

già programmati a valere sulle risorse stesse.

4. Per il 2014, le risorse finalizzate alla copertura degli oneri

relativi all'esercizio 2013 sono disponibili, nel limite di 20

milioni di euro, previa delibera della Giunta regionale di

rimodulazione delle risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per

lo sviluppo e la coesione, adottata previo parere favorevole dei

Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle

finanze e dello sviluppo economico, successivamente  
alla

presentazione del piano di cui al comma 1.

5. Al fine di consentire la efficace prosecuzione delle  
attività'

del piano di rientro di cui all'articolo 16, comma 5,  
del

decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con  
modificazioni,

dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, a decorrere dalla data di  
entrata

in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, non  
e'

consentito intraprendere azioni esecutive, anche concorsuali,  
ivi

compresi gli atti di intervento nelle procedure esecutive  
pendenti

alla data predetta, nei confronti delle società' di cui  
all'articolo

16, comma 7, del citato decreto-legge n. 83 del 2012, ne'  
sulle

risorse di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 28 giugno

2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto

2013, n. 99, all'articolo 16, comma 9, del citato decreto-legge n. 83

del 2012, nonche' all'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 10

ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7

dicembre 2012, n. 213, destinate alla Regione Campania. I

pignoramenti eventualmente eseguiti non vincolano gli enti debitori e

i terzi pignorati, i quali possono disporre delle somme per le

finalita' istituzionali delle societa' di cui al primo periodo.

(Disposizioni in materia di finanza delle Regioni)

1. Al decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  
con

modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, all'articolo  
46,

comma 6, le parole: "31 ottobre 2014", sono sostituite  
dalle

seguenti: " 30 settembre 2014" e dopo il comma 7 sono aggiunti  
i

seguenti:

"7-bis. Le Regioni a statuto ordinario, in base a quanto  
stabilito

dall'intesa sancita, ai sensi del comma 6, dalla  
Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le  
province

autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 29 maggio 2014,

sono tenute per l'anno 2014 ad effettuare, fermo restando il rispetto

dei vincoli del patto di stabilita' interno, come modificati dal

comma 7-quater, le spese nei confronti dei beneficiari, a valere

sulle seguenti autorizzazioni di spesa:

a) articolo 1, comma 260, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per

le istituzioni scolastiche paritarie, per un importo

complessivamente pari a 100 milioni di euro;

b) articolo 2 del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104,

convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e

articolo 1, comma 259, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per il

diritto allo studio, per un importo complessivamente pari a  
150

milioni di euro;

c) articolo 1 del decreto legge 12 settembre 2013, n.  
104,

convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128,  
per

contributi e benefici a favore degli studenti, anche con  
disabilita',

per un importo complessivamente pari a 15 milioni di euro;

d) articolo 9, comma 4-bis, del decreto legge 28 giugno 2013,  
n.

76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n.  
99,

per il fondo per il diritto al lavoro dei disabili per un  
importo

complessivamente pari a 20 milioni di euro;

e) articolo 23, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2012, n.  
95,

convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  
per

l' erogazione gratuita di libri di testo per un  
importo

complessivamente pari a 80 milioni di euro;

f) articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,  
per

il materiale rotabile per un importo complessivamente pari a  
135

milioni di euro.

7-ter. Le Regioni attestano l'effettuazione delle spese di cui  
al

comma 7-bis, nell'ambito della certificazione di cui all'articolo  
1,

comma 461, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Le regioni  
che,

sulla base della certificazione di cui al periodo  
precedente,

risultino non aver effettuato integralmente la spesa,  
versano



all'entrata di Bilancio statale la quota non effettuata.

7-quater. Per l'anno 2014, non si applicano le esclusioni dai

vincoli del patto di stabilita' interno previste dalle seguenti

disposizioni:

a) articolo 1, comma 260, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

b) articolo 1, comma 4, e articolo 2, comma 2, del decreto legge 12

settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8

novembre 2013, n. 128;

c) articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Conseguentemente, per l'anno 2014, non si applica il comma 7 del

presente articolo.";

2. Al comma 517 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.

147, le parole "30 giugno 2014" sono sostituite da " 15 ottobre

2014".

3. Al comma 140 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010,

n.220, aggiungere, alla fine, il seguente periodo "Per l'anno 2014,

il termine del 1 marzo, di cui al primo periodo, e' posticipato al 30

settembre e il termine del 15 marzo, di cui al secondo periodo, e'

posticipato al 15 ottobre ".

4. All'articolo 1, comma 525, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,

le parole "30 aprile 2014" sono sostituite dalle seguenti " 31

ottobre 2014". Inoltre, alla fine del medesimo comma e' aggiunto il

seguente periodo: "Nelle more della individuazione delle risorse di

cui al primo periodo, il Ministro dell'economia e delle finanze e'

autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili, gli ammontari

di spesa indicati con Decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.".

5. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza

pubblica, in applicazione della normativa vigente e dell'Accordo

sottoscritto il 9 giugno 2014 fra il Ministro dell'economia e delle

finanze ed il Presidente della regione Siciliana, l'obiettivo di

patto di stabilita' interno della regione Siciliana, di cui al comma

454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e'

determinato in 5.786 milioni di euro per l'anno 2014 e in 5.665

milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017. I predetti

obiettivi, per gli anni 2014-2017, possono essere rideterminati in

conseguenza di nuovi contributi alla finanza pubblica posti a carico

delle autonomie speciali con legge statale. Per gli anni 2014-2017

non si applica alla regione Siciliana quanto disposto dagli ultimi

due periodi del comma 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre

2012, n. 228. Dai predetti obiettivi sono escluse le sole spese

individuate dal citato Accordo del 9 giugno 2014.

6. Gli accantonamenti previsti dalla normativa vigente per l'anno

2014 a valere sulle quote di compartecipazione della regione

Siciliana ai tributi erariali sono ridotti in misura  
corrispondente

all'ammontare delle entrate riservate all'erario dal decreto-legge  
13

agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge  
14

settembre 2011, n.148, e dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  
201,

convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214,  
e

da restituire alla predetta Regione per effetto della sentenza  
della

Corte Costituzionale n. 241 del 31 ottobre 2012.

7. La regione Siciliana nel 2014 non puo' impegnare spese  
correnti,

al netto delle spese per la sanita', in misura superiore  
all'importo

annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nel  
triennio

2011-2013. Nell'ambito della certificazione di cui al comma  
461

dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la regione

comunica al Ministero dell'economia e delle finanze il rispetto del

predetto limite.

8. Gli effetti positivi in termini di indebitamento netto e

fabbisogno derivanti dall'applicazione del comma 5, pari a 400

milioni di euro annui, alimentano il "Fondo Rapporti finanziari con

le autonomie speciali" istituito nello stato di previsione del

Ministero dell'economia e delle finanze.

9. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza

pubblica, in applicazione della normativa vigente e dell'Accordo

sottoscritto il 21 luglio 2014 fra il Ministro dell'economia e delle

finanze ed il Presidente della regione Sardegna, l'obiettivo di patto

di stabilita' interno della regione Sardegna, di cui al comma 454

dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e' determinato

in 2.696 milioni di euro per l'anno 2014. Dall'obiettivo 2014 sono

escluse le sole spese previste dalla normativa statale vigente e le

spese per i servizi ferroviari di interesse regionale e locale

erogati da Trenitalia s.p.a.

10. A decorrere dall'anno 2015 la regione Sardegna consegue il

pareggio di bilancio come definito dall'articolo 9 della legge n. 243

del 2012. A decorrere dal 2015 alla regione Sardegna non si applica

il limite di spesa di cui al comma 454 dell'articolo 1 della legge 24

dicembre 2012, n.228 e le disposizioni in materia di patto di

stabilita' interno in contrasto con il pareggio di bilancio di cui al

primo periodo. Restano ferme le disposizioni in materia di

monitoraggio, certificazione e sanzioni previsti dai commi 460, 461 e

462 dell'articolo 1 della citata legge 24 dicembre 2012, n.228.

11. Non si applica alla regione Sardegna quanto disposto dagli

ultimi due periodi del comma 454 dell'articolo 1 della legge 24

dicembre 2012, n. 228.

12. La regione Sardegna nel 2014 non puo' impegnare spese correnti,

al netto delle spese per la sanita', in misura superiore all'importo

annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nel triennio



2011-2013. Nell'ambito della certificazione di cui al comma 461

dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la regione

comunica al Ministero dell'economia e delle finanze il rispetto del

predetto limite.

13. Gli oneri in termini di indebitamento netto e fabbisogno

derivanti dall'applicazione dei commi 9 e 10 del presente articolo,

pari a 320 milioni di euro annui, trovano compensazione per pari

importo sul "Fondo Rapporti finanziari con le autonomie speciali" di

cui al comma 8 del presente articolo.

14. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 43

(Misure in materia di utilizzo del Fondo di rotazione per assicurare

la stabilita' finanziaria degli enti territoriali e di fondo di

solidarieta' comunale)

1. Gli enti locali che hanno deliberato il ricorso alla procedura

di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell'articolo

243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono

prevedere, tra le misure di cui alla lettera c) del comma 6 del

medesimo articolo 243-bis necessarie per il ripiano del disavanzo di

amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori

bilancio, l'utilizzo delle risorse agli stessi enti attribuibili a

valere sul "Fondo di rotazione per assicurare la stabilita'

finanziaria degli enti locali" di cui all'articolo 243-ter del

decreto legislativo n. 267 del 2000. A seguito dell'approvazione del

piano di riequilibrio finanziario pluriennale da parte della

competente Sezione regionale della Corte dei conti, qualora

l'ammontare delle risorse attribuite a valere sul predetto "Fondo di

rotazione per assicurare la stabilita' finanziaria degli enti locali"

risultati inferiore a quello di cui al periodo precedente,  
l'ente

locale interessato e' tenuto, entro 60 giorni dalla ricezione  
della

comunicazione di approvazione del piano stesso, ad indicare  
misure

alternative di finanziamento per un importo pari  
all'anticipazione

non attribuita.

2. Nel caso di utilizzo delle risorse del "Fondo di rotazione  
per

assicurare la stabilita' finanziaria degli enti locali" di  
cui

all'articolo 243-ter del decreto legislativo n. 267 del 2000  
secondo

quanto previsto dal comma 1, gli enti locali interessati iscrivono  
le

risorse ottenute in entrata nel titolo secondo, categoria 01,  
voce

economica 00, codice SIOPE 2102. La restituzione delle  
medesime

risorse e' iscritta in spesa al titolo primo, intervento 05,  
voce

economica 15, codice SIOPE 1570.

3. Le entrate di cui al comma 2 rilevano ai fini del patto  
di

stabilita' interno nei limiti di 100 milioni per il 2014 e  
180

milioni per gli anni dal 2015 al 2020 e nei limiti delle  
somme

rimborsate per ciascun anno dagli enti beneficiari e riassegnate  
nel

medesimo esercizio. Il Ministero dell'interno, in sede di  
adozione

del piano di riparto del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 1  
del

decreto del Ministro dell'Interno 11 gennaio 2013, recante  
"Accesso

al fondo di rotazione per assicurare la stabilita' finanziaria  
degli

enti locali", pubblicato nella gazzetta ufficiale 8 febbraio  
2013,

n.33, individua per ciascun ente, proporzionalmente alle risorse

erogate, la quota rilevante ai fini del patto di stabilita' interno

nei limiti del periodo precedente.

4. Entro il 20 settembre 2014 il Ministero dell'interno eroga ai

comuni delle Regioni a statuto ordinario ed ai comuni della Regione

Siciliana e della Regione Sardegna un importo, a titolo di anticipo

su quanto spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarieta'

comunale. L'importo dell'attribuzione e' pari, per ciascun comune, al

66 per cento di quanto comunicato sul sito internet del Ministero

dell'interno come spettante per l'anno 2014 a titolo di fondo di

solidarieta' comunale, detratte le somme gia' erogate in base alla

disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 6 marzo 2014,  
n.

16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68,  
e

dall'articolo 1 del decreto-legge 10 giugno 2014, n. 88.

5. Per l'anno 2014 l'importo di euro 49.400.000 impegnato e  
non

pagato del fondo per il federalismo amministrativo di parte  
corrente

di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59 dello stato di previsione  
del

Ministero dell'interno e' versato all'entrata del bilancio  
dello

Stato per essere riassegnato al Fondo di solidarieta' comunale,  
di

cui al comma 380-ter dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012,  
n.

228.

Art. 44

(Disposizioni finali)

1. Per l'attuazione del presente decreto il Ministro dell'economia

e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le

occorrenti variazioni bilancio in termini di competenza e residui.

Art. 45

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a



quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  
della

Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la  
conversione

in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà  
inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della  
Repubblica

italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di  
farlo

osservare.

Dato a Roma, addì 12 settembre 2014

NAPOLITANO

dei Renzi, Presidente del Consiglio

ministri

infrastrutture Lupi, Ministro delle

e dei trasporti

e Galletti, Ministro dell'ambiente

del della tutela del territorio e

mare

sviluppo Guidi, Ministro dello

economico

e

Franceschini, Ministro dei beni

del

delle attività culturali e

turismo

affari

Lanzetta, Ministro per gli

regionali e le autonomie

e

Padoan, Ministro dell'economia

delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando